SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 235

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 1997.

Ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle strutture territoriali, comprese quelle dei comandi provinciali di Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Vibo Valentia e Crotone.

97A9194

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 novembre 1997, n. **403.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Addis Abeba - Ambasciata d'Italia, addì 25 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 1997, N. 324.

All'articolo 1:

al comma 1, le lettere a) e b) *sono sostituite dalle seguenti:*

«*a)* fino a lire un milione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;

b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4179):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BERSANI) il 29 settembre 1997 (presentato al Senato della Repubblica il 26 settembre 1997, ritirato dal Governo e ripresentato alla Camera dei deputati).

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 29 settembre 1997, con pareri delle commissioni I, V, VI, VIII e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 ottobre 1997.

Esaminato dalla X commissione il 7, 8, 15 e 16 ottobre 1997.

Relazione scritta annunciata il 16 ottobre 1997 (atto n. 4179/*A* - relatore on. RUGGERI).

Esaminato in aula il 20, 21, 27, 30, 31 ottobre 1997 e approvato il 4 novembre 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2866):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 5 novembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 novembre 1997.

Esaminato dalla 10ª commissione il 7, 17, 18 e 20 novembre 1997.

Relazione scritta annunciata il 20 novembre 1997 (atto n. 2866/*A* - relatore sen. LARIZZA).

Esaminato in aula il 21 novembre 1997 e approvato il 25 novembre 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 26 settembre 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26.

97G0446

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1997, n. 404.

Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali e dell'ente autonomo «La Triennale» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 22, comma 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli ordini e i collegi professionali con un numero di iscritti non superiore a 8.000 unità *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)* non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro.

2. Per gli ordini e collegi professionali con un numero di iscritti superiore a 8.000 unità *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)* la rilevazione dei carichi di lavoro viene effettuata sulla base di una metodologia approvata con delibera del consiglio direttivo che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.

3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 procedono, in ogni caso, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale. Agli stessi non si applica la disposizione dell'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Le delibere dei consigli direttivi concernenti la determinazione della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione dei rispettivi consigli e federazioni nazionali. Questi ultimi trasmettono le relative delibere al Ministero vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi.

5. Le dotazioni organiche che comprendano posizioni dirigenziali *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)* sono approvate dall'amministrazione vigilante di intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 2.

1. L'ente autonomo «La Triennale» di Milano definisce le dotazioni organiche del proprio personale previa rilevazione dei carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in deroga all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Tale definizione non può dar luogo ad ulteriori incrementi dei contributi dello Stato e degli altri enti pubblici rispetto a quelli erogati nel 1996.

2. Le dotazioni organiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ente, previa acquisizione del parere favorevole del collegio dei revisori, e sono sottoposte all'approvazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1997, con esclusione di: art. 1, comma 1, l'inciso «ferma restando l'appartenenza del personale al comparto degli enti pubblici non economici»; art. 1, comma 2, l'inciso «e per le federazioni ed i consigli nazionali»; art. 1, comma 5, l'inciso «per le quali resta ferma la disciplina legislativa prevista per i dirigenti delle amministrazioni statali», ai sensi della delibera della sezione controllo Stato, adottata nell'adunanza del 13 novembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente: «5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro».

— Il testo dell'art. 22, commi 18 e 20, della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«18. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruità.

19. (*Omissis*).

20. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, non possono superare il limite percentuale del 25 per cento».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 537/1993 si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 1, comma 9, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente: «9. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi».

97G0443

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Locomotiva a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La Locomotiva a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 17 ottobre 1980, repertorio n. 5491, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4883, B.U.S.C. posizione n. 2370/180201, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 4 novembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A9462

DECRETO 4 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Miraggio a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Miraggio a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Silvio Nobile in data 2 febbraio 1972, repertorio n. 256843, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2658, B.U.S.C. posizione n. 1204/118409, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 4 novembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A9463

DECRETO 4 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Vittorio Veneto a r.l.», in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Vittorio Veneto a r.l.», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 1° ottobre 1985, repertorio n. 29016, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7659, B.U.S.C. posizione n. 3270/214778, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 4 novembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A9464

DECRETO 4 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Sogno per una casa a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14, dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Sogno per una casa a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 4 dicembre 1978, repertorio n. 7938, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4136, B.U.S.C. posizione n. 1997/164025, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 4 novembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A9465

DECRETO 11 novembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 24 luglio 1997;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Sorella natura», in Assisi, Busc. n. 2363/7, registro società n. 22097;

società cooperativa «Pan Gea», in Pietralunga, Busc. n. 2209/3, registro società n. 17328;

società cooperativa «Melissa», in Perugia, Busc. n. 1521/3, registro società n. 7745;

società cooperativa «Centro servizi M.C.L.», in Perugia, Busc. n. 2159/2, registro società n. 18068;

società cooperativa «Molitoria Spoletina», in Spoleto, Busc. n. 2304/7, registro società n. 2042;

società cooperativa «Spring Travel», in Perugia, Busc. n. 2376/7, registro società n. 22489;

società cooperativa di «Consumo di Pantalla», in Todi, Busc. n. 529/1, registro società n. 1742;

società cooperativa «Nestor coop.». in Panicale, Busc. n. 2029/2, registro società n. 14752;

società cooperativa «Ceramica artistica operai riuniti», in Gualdo Tadino, Busc. n. 110/2, registro società n. 3254;

società cooperativa «Coltivatori del Trasimeno», in Paciano, Busc. n. 1349/3, registro società n. 604 (Orvieto);

società cooperativa «C.A.V.U.», in Perugia, Busc. n. 2316/3, registro società n. 20825;

società cooperativa «Grimana di Piazza Grimana», in Perugia, Busc. n. 2020/7, registro società n. 14763;

società cooperativa «Agricola olivicoltori», in Todi, Busc. n. 990/3, registro società n. 4413;

società cooperativa «La pastorizia umbra», in Perugia, Busc. n. 1318/3, registro società n. 6582;

società cooperativa «Libraria editrice universitaria Perugia», in Perugia, Busc. n. 412/7, registro società n. 3264;

società cooperativa «Ricostruzione di Aliena», in Norcia, Busc. n. 1776, registro società n. 928.

Perugia, 11 novembre 1997

Il direttore: DE VECCHI

97A9466

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 ottobre 1997.

Impegno di somme a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988, alle regioni Marche, Abruzzo e al «Policlinico A. Gemelli» di Roma;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001350 del 7 aprile 1997 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali ottave rate semestrali (valuta 31 dicembre 1997) per mutui concessi alle regioni Marche, Abruzzo e al Policlinico Gemelli per un importo complessivo di L. 1.793.530.342;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997, la somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.793.430.342 è impegnata, per il 1997, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi in lire
Regione Marche	348.165.672
Regione Abruzzo	205.797.496
Policlinico Gemelli di «Roma»	1.239.567.174
Totale . . .	1.793.530.342

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1997.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A9368

DECRETO 22 ottobre 1997.

Impegno di somme a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008, con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi agli enti in esso indicati per le proprie esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ai sensi della legge n. 412/1991, art. 4, comma 13;

Viste le richieste di versamento della sesta rata, scadenza 31 dicembre 1997, avanzate dai seguenti interessati istituti mutuanti: 1) Mediocredito Fondiario centro Italia - Ancona; 2) Crediop - Roma; 3) Banco di Napoli - Napoli; 4) Crediop - Roma; 5) Cariplo - Milano; 6) Banca regionale europea - Milano; 7) Crediop - Roma; 8) Credito fondiario e industriale S.p.a. - Roma; 9) Banco di Sardegna - Sassari; 10) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia; 11) Cariplo - Milano; 12) Banca mediterranea - Potenza; 13) IMI S.p.a. - Roma; per mutui concessi, rispettivamente, a favore delle regioni: 1) Abruzzo; 2) Lazio; 3) Calabria; 4) Piemonte e 5) Lombardia, nonché, 6) all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano; 7) Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» - Trieste; 8) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova; 9) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari; 10) Centro riferimento oncologico di Aviano (Pordenone); 11) Istituto Carlo Besta - Milano; 12) Istituto zooprofilattico della Puglia e Basilicata - Foggia, e 13) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 49.742.297.681;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 49.742.297.681 è impegnata, per il 1997, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire	Valuta
1) Mediocredito Fondiario centro Italia	Ancona	3.041.712.171	31-12-1997
2) Crediop: Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	12.079.595.829	31-12-1997
3) Banco di Napoli S.p.a. - OO.PP	Napoli	4.234.788.615	31-12-1997
4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	9.308.883.722	31-12-1997
5) Cariplo - Cassa di risparmio delle province lombarde	Milano	18.729.606.899	31-12-1997
6) Banca regionale europea S.p.a.	Milano	513.935.900	31-12-1997
7) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	296.029.665	31-12-1997
8) Credito fondiario e industriale	Roma	264.412.374	31-12-1997
9) Banco di Sardegna - Società per azioni	Sassari	186.154.706	31-12-1997
10) Cassa di risparmio di Gorizia	Gorizia	215.577.120	31-12-1997
11) Cariplo - Cassa di risparmio delle province lombarde	Milano	243.818.026	31-12-1997
12) Banca mediterranea	Potenza	208.244.911	31-12-1997
13) IMI S.p.a.	Roma	419.537.743	31-12-1997
	TOTALE . . .	49.742.297.681	

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, con valuta 31 dicembre 1997, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A9369

DECRETO 27 ottobre 1997.

Impegno di somme a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti mutuanti: 1) Mediovenezie S.p.a. - Verona; 2) Banco di Sicilia - Palermo; 3) Monte dei Paschi di Siena - Siena; 4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - Roma; 5) IMI - Istituto mobiliare italiano - Roma; 6) Banca Carige - Cassa di Risparmio di Imperia e di Genova - Genova; per i mutui concessi alle regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte e agli istituti: «Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone)», e «G. Gaslini» di Genova, per i rispettivi progetti di interventi, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 004020 del 21 ottobre 1997, con la quale si chiede, fra l'altro, in ordine ai summenzionati istituti bancari, il versamento degli importi per i successivi trasferimenti, a cura della Cassa, quale ottava rata, valuta 31 dicembre 1997, ai sopracitati istituti mutuanti per un complessivo di L. 41.775.785.859;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997, la somma complessiva di L. 41.775.785.859 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 31 dicembre 1997, secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi
1) Mediovenezie S.p.a.	13.515.697.000
2) Banco di Sicilia	7.033.827.742
3) Monte dei Paschi di Siena	16.883.315.880
4) Crediop	2.545.772.173
5) IMI	755.820.830
6) Carige	1.041.352.234
Totale . . .	41.775.785.859

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 41.775.785.859 è impegnata, per il 1997, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 41.775.785.859 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interressati, con valuta 31 dicembre 1997.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A9370

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 ottobre 1997.

Trasferimento della titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA DELL'UFFICIO VALUTAZIONE IMMISSIONE IN COMMERCIO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539 e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV, valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Vista la domanda presentata in data 26 agosto 1997 con la quale è stato chiesto il trasferimento della titolarità della specialità medicinale Ibuprofene E-Pharma Trento a favore di The Boots Company P.L.C., con sede legale in Thane Road, 1, Nottingham, rappresentata in Italia dalla società Boots Healthcare Marco Viti Farmaceutici S.p.a., ed il contestuale inserimento della confezione autorizzata «10 compresse effervescenti 200 mg» nella specialità medicinale Nurofen, già intestata alla sopracitata società, in quanto avente il medesimo principio attivo (Ibuprofene);

Visto il contratto di cessione registrato in Milano il 26 agosto 1997 tra la società attualmente titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e la sopracitata società The Boots Company P.L.C.;

Considerata la necessità per motivi di tutela della salute pubblica di far sì che la società The Boots Company P.L.C. sia titolare di un'unica specialità medicinale a base di Ibuprofene;

Decreta:

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società E-Pharma Trento S.p.a., con sede in via Provina, 2, Ravina di Trento (Trento), codice fiscale n. 01420070227:

specialità IBUPROFENE E-Pharma Trento. A.I.C. n. 031771013 - confezione 10 compresse effervescenti 200 mg,

è ora trasferita alla società The Boots Company P.L.C., con sede in Thane Road, 1, Nottingham, U.K., rappresentata in Italia dalla società Boots Healthcare Marco Viti Farmaceutici S.p.a., con sede in via Tarantelli, 13/15, Mozzate (Como), codice fiscale n. 06325010152 e sostituita con la denominazione di specialità e il codice A.I.C. di seguito riportati:

specialità: NUROFEN; confezione 10 compresse effervescenti 200 mg; A.I.C. n. 025634078; 0SG98Y (base 32).

La confezione della specialità medicinale sopraindicata deve essere posta in commercio con gli stampati così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

La società titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ufficio per la valutazione dell'immissione in commercio delle specialità medicinali, una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette di cui all'art. 8, comma *d)*, del decreto legislativo n. 178/1991 rispondano a quanto previsto dal comma precedente.

I lotti della specialità medicinale Ibuprofene E-Pharma Trento (031771013) prodotti precedentemente al presente decreto non possono più essere dispensati

al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1997

Il dirigente: GUALANO

97A9426

DECRETO 20 novembre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Valeas S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Valeas S.p.a. è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
MUCODIL	AD 10 supposte 720 mg	025405123
MUCODIL	BB 10 supposte 360 mg	025405135

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 novembre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A9427

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 novembre 1997.

Trasferimento della sede sociale, aumento del capitale sociale e variazione dell'oggetto sociale della società Winterthur vita S.p.a. (Provvedimento n. 720).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assi-

curazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 37, comma 4, relativo all'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 4 marzo 1971 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Winterthur vita S.p.a., già Schweiz vita S.p.a., con sede in Milano, via S. Vigilio, 1;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 27 giugno 1997 della società Winterthur vita S.p.a. con il quale è stato deliberato di modificare lo statuto sociale;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche statutarie;

Dispone:

Art. 1.

È approvato lo statuto sociale della Winterthur vita S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori, 2, con le modifiche apportate in data 27 giugno 1997 relative all'art. 2 con cui si trasferisce la sede sociale da via San Vigilio, 1, a piazza Missori, 2, sempre in Milano, all'art. 4, relativamente all'oggetto sociale e all'art. 6 con il quale si aumenta il capitale sociale da L. 81.500.000.000 a L. 94.700.000.000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A9467

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 29 giugno 1935, n. 1071;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992, n. 382;

Vista la legge 8 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 concernente l'approvazioine del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-96;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 1997, relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione;

Visto che il consiglio di facoltà di lettere e filosofia nella seduta del 9 luglio 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di istituzione e attivazione per l'anno accademico 1997/98 della scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione;

Vista la delibera del senato accademico del 25 luglio 1997;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 28 luglio 1997 e del 10 ottobre 1997;

Visto il parere favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione, espresso dal Consiglio nazionale universitario nella seduta del 12 settembre 1997;

Viste le delibere dei consigli di facoltà di medicina e chirurgia di economia e di giurisprudenza, rispettivamente in data 13 ottobre 1997, 15 ottobre 1997 e 22 ottobre 1997, nei quali si esprime la propria adesione all'attivazione della scuola di spcializzazione sopracitata;

Visto che il comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio nella seduta del 27 ottobre 1997 ha espresso parere favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione;

Visto il decreto ministeriale di autorizzazione ad emettere in provvedimento di istituzione della scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione;

Decreta:

Il titolo X dello statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» riguardante l'elenco delle scuole di specializzazione è integrato dalla scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione - Settore letterario, che è istituita ed attivata a decorrere dall'anno accademico 1997/98 con il seguente ordinamento didattico:

Art. 1.

L'Università di Tor Vergata istituisce la «Scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione», di seguito «Scuola». La scuola fa rifermento alla facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di far acquisire mediante una adeguata preparazione teorica e pratica le competenze scientifiche, tecniche e professionali richieste nei settori del giornalismo, della comunicazione multimediale, istituzionale d'impresa.

Art. 3.

La scuola ha una durata biennale e si articola negli indirizzi:

a) del giornalismo (carta stampata e radiotelevisivo);

b) della comunicazione multimediale;

c) della comunicazione istituzionale, economica e d'impresa;

d) della comunicazione socio-sanitaria.

Art. 4.

La scuola rilascia il diploma post-laurea di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 5.

La scuola, anche al fine del riconoscimento di un periodo di frequenza come equivalente al periodo di praticantato richiesto per l'ammissione all'esame di idoneità professionale di iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti, potrà stabilire opportuni accordi con l'ordine dei giornalisti.

Art. 6.

L'accesso alla scuola è regolato da un pubblico concorso, per titoli ed esami. Il titolo di studio richiesto è il diploma di laurea. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato e ritenuto equivalente al diploma di laurea dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) ai fini della iscrizione alla scuola.

Art. 7.

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, il numero degli iscritti, determinato per ciascun anno di corso e in totale, viene stabilito annualmente dal consiglio della scuola, tenuto conto delle risorse e dele strutture e attrezzature disponibili, nonché degli indirizzi in ordine alle esigenze del mercato del lavoro contenuti negli eventuali protocolli di collaborazione sottoscritti dalla scuola.

Art. 8.

Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione e il relativo piano di studi; il consiglio determina altresì l'organizzazione didattica, la frequenza, la tipologia delle forme didattiche (ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio), le prove di valutazione e l'esame finale con riguardo al sistema dei crediti il tutorato e tutte le forme di svolgimento degli studi, nonché la selezione degli specializzandi ai fini dell'eventuale praticantato.

Art. 9.

I corsi possono avere cadenza annuale o semestrale ed essere organizzati secondo moduli.

Art. 10.

Nel determinare il piano degli studi il consiglio della scuola dovrà comprendere nel proprio ordinamento le aree didattiche specificate nell'ordinamento curriculare della scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione (art.4). Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verrano reperiti i docenti.

Art. 11.

L'attività didattica si articola in corsi di insegnamento, moduli didattici, seminari-esercitazioni, tirocinio, praticantato professionale ed altre attività (compresa l'assistenza individualizzata mediante tutorato).

Art. 12.

Lo specializzando per essere ammesso alla valutazione di ciasun insegnamento deve averlo frequentato almeno per un monte ore stabilito da ogni indirizzo, e comunque per un ammontare non inferiore al 60%.

Art. 13.

Dopo il primo semestre, tra tutti gli iscritti che abbiano superato le prove di valutazione previste dal regolamento didattico, viene selezionato un numero di specializzandi pari al numero degli eventuali posti di praticantato professionale a disposizione. Sono ammessi alla selezione i corsisti che abbiano superato il numero di prove indicato dalla scuola. I selezionati hanno l'obbligo della frequenza in tutte le attività previste dall'indirizzo scelto, pena l'esclusione dallo stesso.

Art. 14.

Gli organi della scuola sono: il consiglio e il direttore.

Art. 15.

Il consiglio è composto da tutti i docenti di ruolo titolari dell'attività didattica svolta nella scuola. Del consiglio possono altresì far parte i titolari di corsi di insegnamento a contratto.

Art. 16.

Il consiglio della scuola esercita tutte le funzioni previste dalla normativa vigente. Il consiglio, in particolare, approva il regolamento e l'ordinamento didattico della scuola.

Art. 17.

In prima applicazione il consiglio è nominato dal rettore su proposta del preside della facoltà di lettere e filosofia, sentito il senato accademico. Con la medesima procedura il rettore nomina il direttore della scuola.

Art. 18.

Il direttore è un membro del consiglio e viene rinnovato ogni tre anni, mediante elezione da parte del consiglio stesso.

Art. 19.

Il direttore conduce e coordina l'organizzazione e la realizzazione di tutte le attività della scuola, definite dal consiglio. Il direttore esercita le stesse funzioni del presidente dei corsi di studio.

Art. 20.

Il Consiglio su proposta del direttore può eleggere un vice direttore, che collabora con lui e, in assenza del direttore, ne esercita le funzioni.

Art. 21.

La scuola si avvale di docenti di ruolo in servizio nell'Università e di docenti a contratto con qualificata esperienza professionale.

Art. 22.

La scuola per i propri fini istitutivi può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, anche con la costituzione di consorzi e la stipulazione di appositi accordi e convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

97A9435

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidene della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 con il quale sono stati modificati gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Sentito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

È istituita ed attivata, a partire dall'anno accademico 1997/98, la seguente scuola di specializzazione del settore medico che va ad aggiungersi all'elenco delle scuole di specializzazione di cui al titolo X dello statuto: neuropsichiatria infantile.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Art. 1. — La scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della neuropsichiatria Infantile, comprensivo degli aspetti neurologici, psichiatrici, neuropsicologici, psicoterapeutici e riabilitativi dell'infanzia.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsichiatria infantile. Coloro che abbiano frequentato tre anni della scuola di specializzazione in pediatria possono essere ammessi al quarto anno della scuola di neuropsichiatria infantile, previo parere favorevole del consiglio della scuola.

Art. 4. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5. — Concorrono al finanziamento della scuola le strutture del Dipartimento di sanità pubblica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma «Tor Vergata», connesse con la clinica pediatrica e con la cattedra di neuropsichiatria infantile, e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è cinque.

Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Area A - generale e propedeutica.

Obiettivo: acquisire le conoscenze di base relative ai fondamenti biologici e psicologici dello sviluppo indispensabili alla comprensione dei meccanismi eziopatogenetici delle malattie neurologiche e psichiatriche del bambino e dell'adolescente.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia ed embriologia, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F06A Anatomia patologica, F07E Endocrinologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria Infantile, F22B Medicina legale, M11E Psicologia clinica.

Area B - diagnostica.

Obiettivo: acquisire i mezzi e i sussidi diagnostici, anche strumentali, atti a rilevare le modificazioni anatomiche, biochimiche, neuroradiologiche e psicopatologiche che la malattia neurologica o psichiatrica induce nel soggetto in età evolutiva e la metodologia per il loro utilizzo nella pratica clinica.

Settori: F04B Patologia clinica, F12A Neuroradiologia, F18X Diagnostica per immagini, F19B Neuropsichiatria infantile.

Area C - neurologica.

Obiettivo: acquisire l'inquadramento diagnostico-nosografico delle malattie neurologiche a comparsa nell'età evolutiva e le basi metodologiche per l'intervento preventivo e clinico: diagnostico, prognostico e terapeutico.

Settori: F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F14X Oftalmologia, F15B Audiologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

Area D - psichiatrica.

Obiettivo: acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per l'inquadramento diagnostico-nosografico dei disturbi psichiatrici a comparsa nell'età evolutiva e le basi metodologiche per l'intervento preventivo e clinico integrato con le necessarie competenze in ordine all'intervento terapeutico e in particolare quello psicoterapico.

Settori: F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile.

Area E - neuropsicologia clinica.

Obiettivo: acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per effettuare l'analisi neuropsicologica intesa come analisi dei disturbi delle funzioni corticali superiori, dell'apprendimento, della motricità e del linguaggio del bambino e dell'adolescente al fine di attuare interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

Settore: F19B Neuropsichiatria infantile.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici:

a) effettuazione di un minimo di 200 osservazioni anamnestico-cliniche comprendenti almeno 100 valutazioni neurologiche di soggetti di diversa età e con patologie diverse, comprese quelle disfasiche, dislessiche, disprattognosiche ecc.;

b) valutazione del profilo neuromotorio in almeno 50 neonati e/o lattanti;

c) almeno 50 osservazioni psicodinamiche nelle diverse fasce d'età;

d) almeno 100 colloqui con genitori;

e) presa in carico psicoterapica di almeno 3 soggetti, in diverse fasce d'età.

Lo specializzando deve inoltre aver pratica di:

f) somministrazione dei principali Test di sviluppo e di valutazione intellettiva;

g) effettuazione di registrazioni EEG-Poligrafiche in veglia e sonno;

h) esecuzione della puntura lombare in soggetti di diversa età.

Deve infine essere in grado di:

i) interpretare i Test somministrati;

l) refertare registrazioni EEG (100 registrazioni, con 40 referti personali);

m) avere eseguito almeno 50 registrazioni elettromiografiche (di cui 20 referti personali);

n) conoscere i principi e la metodologia di esecuzione delle diverse indagini neuroradiologiche (ECO, TAC, RMN, ecc.).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

97A9436

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1997.

Riordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996, in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, relativo a «modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia (Tabella XVIII);

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1997 relativo a «Modalità per l'acquisizione di adeguate conoscenze radioprotezionistiche nell'ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria nonché dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare»;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte avanzate dalla autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, adunanza del 15 aprile 1997, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 25 luglio 1997;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le note ministeriali prot. n. 2079 del 5 agosto e 2307 del 19 settembre 1997 relative a «Art. 17 commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127» autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Vista la successiva nota ministeriale prot. n. 2260 del 10 ottobre 1997;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

I riordinamenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia con sede in Napoli e Caserta afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli, con la conseguente abrogazione del decreto rettorale 29 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1993.

I nuovi articoli saranno successivamente inseriti nel regolamento didattico di Ateneo, in fase di approvazione.

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

1. *Finalità, norme generali e di programmazione.*

1.1 - Titolo e norme di ammissione; riconoscimento degli studi compiuti.

Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità) quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza dell'Ateneo, devono essere adeguate alla necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Adivisory Committee on Medical Training dell'Unione Europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il consiglio di corso di laurea (CCL) ed il consiglio di facoltà (CdF), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso università o istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum* seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

1.2 - Scopo del corso di laurea.

Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e le preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione post-laurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attivita sanitarie di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacita di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

1.3 - Durata ed articolazione del corso di laurea.

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di 6 anni e comporta 5.500 ore di attivita formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno; i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

Le 5.500 ore di attivita formativa, intese come monte-ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento dalla laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica; questa attivita è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici, sia relazionali e applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività di internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte-ore tra le diverse modalità di attività formativa, il CCL deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al curriculum il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

1.4 - Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.

Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi della facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

2. *Ordinamento didattico.*

2.1 - Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti.

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal Consiglio di corso di laurea, concorrono, per la rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei Piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

il riconoscimento, anche da parte di altre università, della equipollenza di differenti attività didattico-formative.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1.000 crediti com-

plessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunziabile del curriculum e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

2.2 - Programmazione didattica.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il Consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero curriculum.

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11 comma 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341, in conformità al regolamento didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

2.3 - Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali)

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1.000 crediti.

Il CCL predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze e conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante dal piano di studi e del *curriculum* formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati, per ogni area, al successivo punto 2.4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei 6 anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento delle 5.500 ore del monte-ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alle scuole di specializzazione.

2.4 - *Curriculum* degli studi.

Sono qui di seguito indicati:

a) le aree didattico-formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunziabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) il numero di crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, i singoli CCL possono utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

2.4.1 - AREE DIDATTICO-FORMATIVE.

A. *Fase formativa di base.*

1) Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.

Obiettivo: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione o di espressione dall'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica a statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A Psicologia generale.

2) Aree della morfologia umana.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfofunzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

3) Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.

Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica.

4) Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E10X Biofisica medica, K06X Bioingegneria.

B. *Fase preclinica.*

5) Area della patologia e fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause delle malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

conoscere il rapporto tra microrganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55.

Settori scientifico-disciplinari: E12X Microbiologia generale, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, V32B Parassitologia e malattie parassitarie.

6) Area della propedeutica clinica.

Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'équipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori scientifico-disciplinari: E05B Biochimica clinica, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, M11E Psicologia clinica, P01B Politica economica, Q05A Sociologia generale.

C. *Fase clinica.*

7) Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare un'adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevati nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroentereologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia.

8) Area delle scienze del comportamento.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

9) Area delle scienze neurologiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

10) Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari: F07H Reumatologia, F08B Chirurgia plastica, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F17X Malattie cutanee e veneree.

11) Area di clinica medica e chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali ed aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

12) Area di farmacologia e tossicologia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settore scientifico-disciplinare: E07X Farmacologia.

13) Area di pediatria generale e specialistica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;

essere in grado d'individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari: F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

14) Area di ginecologia ed ostetricia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settore scientifico-disciplinare: F20X Ginecologia ed ostetricia.

15) Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

16) Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.

Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone i rischi, costi e benefici;

saper interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

svolgere attività didattica obbligatoria di radioprotezione;

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

17) Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve:

riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

18) Area della medicina e sanità pubblica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

2.4.2 - ATTIVITÀ DI INTERNATO E PREPARAZIONE DELLA TESI DI LAUREA: APPRENDIMENTO AUTONOMO.

Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3 del presente Ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

2.4.3 - CORSO DI LINGUA INGLESE.

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione di una capacità d'aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al IV anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di «idoneo/non idoneo».

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C Linguistica inglese.

2.5 - Piano di studi ed esami.

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento. Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di 12 nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a 36 nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal CCL. Le verifiche in itinere, quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 delle legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1.000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove d'esame.

3. *Sperimentazione didattica.*

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del II comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto ai punti 2.1 e 2.5 del presente ordinamento, i singoli CCL hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

4. Tirocinio.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale od equiparati aventi i requisiti d'idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ginecologia ed ostetricia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarati dalle Facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali, le aziende sanitarie e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità d'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

5. Norme finali e transitorie.

Dopo la pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale* e ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i CCL sono tenuti a darsi un regolamento, in conformità a quello didattico di ateneo.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1996/1997 possono optare tra il tirocinio di durata annuale, previsto da questo ordinamento tabellare, e quello di durata semestrale previsto dal precedente ordinamento, fermo restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi, di cui al primo comma del punto 4.

Gli studenti già iscritti che completeranno gli studi in base al precedente ordinamento devono altresì svolgere attività didattica obbligatoria per la radioprotezione nell'ambito del corso integrato di diagnostica per immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 ottobre 1997

Il rettore: MANCINO

97A9434

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 26 settembre 1997), **coordinato con la legge di conversione 25 novembre 1997, n. 403** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quella modificata dal decreto, trascritta nella nota. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

A norma dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione, la legge stessa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 1.

Incentivi per la rottamazione

1. Il contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è riconosciuto, fino a lire unmilionecinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1° ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste dal predetto articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo purché risultino intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra il 1° febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo è commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:

a) *fino a lire un milione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;*

b) *fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri.*

2. *A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.*

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede, per l'anno 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 30, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Per il testo vigente dell'art. 29 del D.L. n. 669/1996 si veda in nota all'art. 2.

Art. 2.

Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

1. La lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituita dalla seguente: «*b)* copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 29 del D.L. n. 669/1996 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 29 *(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati).* — 1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a lire unmilionecinquecentomila per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che: *a)* il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'art. 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; *b)* il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'art. 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; *c)* nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

3-*bis.* I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) *copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;*

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera *b).*

5-*bis.* Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere *a)* e *c),* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1987 ed intestati a persone fisiche, non è dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalità è presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalità deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.

8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 7».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A9502

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti, adottati a Londra il 14 settembre 1995, nel corso della 37ª sessione del Comitato di protezione dell'ambiente marino con risoluzione MEPC.65 (37) degli emendamenti concernenti le linee guida per lo sviluppo di piani e il controllo di rifiuti a bordo delle navi, adottati a Londra il 10 luglio 1996 con risoluzione MEPC.70 (38) nel corso della 38ª sessione del comitato MEPC - degli emendamenti al protocollo I della convenzione MARPOL 73/78, adottati a Londra il 10 luglio 1986, nel corso della 38ª sessione, con risoluzione 67(38) - Emendamenti ai capitoli 16, 17 e 18 del Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa (IBC Code), adottati a Londra il 10 luglio 1996, nel corso della 38ª sessione del Comitato di protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC. 68(38) - Emendamenti al capitolo IV del codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa (BCH Code), adottati a Londra il 10 luglio 1996, nel corso della 38ª sessione del Comitato di protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC. 69 (38).

In data 1° luglio 1997 sono entrati in vigore, secondo la procedura di cui all'art. 16 (2) (g) (ii) della convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi, ratificata con legge 29 settembre 1980, gli emendamenti, adottati a Londra il 14 settembre 1995, nel corso della 37ª sessione del comitato di protezione dell'ambiente marino con risoluzione MEPC.65 (37) e gli emendamenti concernenti le linee guida per lo sviluppo di piani e il controllo di rifiuti a bordo delle navi, adottati a Londra il 10 luglio 1996 con risoluzione MEPC.70 (38) nel corso della 38ª sessione del Comitato MEPC.

In data 1° gennaio 1998 entreranno in vigore, secondo l'art. 16 (2) (f) (iii) e (g) (ii) della sopra citata convenzione gli emendamenti al protocollo I della convenzione MARPOL 73/78, adottati a Londra il 10 luglio 1986, nel corso della 38ª sessione, con risoluzione 67(38).

In data 1° luglio 1998 entreranno in vigore ai sensi dell'art. 16 (2) (f) (iii)e (g) (ii) gli emendamenti ai capitoli 16, 17 e 18 del Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa (IBC Code), adottati a Londra il 10 luglio 1996, nel corso della 38ª sessione del comitato di protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC. 68.(38) egli emendamenti al capitolo IV del codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa (BCH Code), adottati a Londra il 10 luglio 1996, nel corso della 38ª sessione del comitato di protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC. 69 (38).

Nel riferire quanto sopra, si riportano qui di seguito i testi delle Risoluzioni menzionate, con la traduzione non ufficiale in lingua italiana:

ALLEGATO

ANNEX 13

RESOLUTION MEPC.65(37) adopted on 14 September 1995

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973
(Amendments to Regulation 2 and new Regulation 9 of Annex V)

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the function of the Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution,

NOTING article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1973 Convention") and article VI of the Protocol of 1978 relating to the 1973 Convention (hereinafter referred to as the "1978 Protocol") which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL 73/78),

NOTING ALSO that there is a need to provide for a more effective implementation of Annex V of MARPOL 73/78,

REQUIRING a more systematic approach to the enforcement and control of the requirements of Annex V, MARPOL 73/78

HAVING CONSIDERED the amendments to Annex V of MARPOL 73/78, agreed at its thirty-sixth session and circulated in accordance with article 16(2)(a) of the 1973 Convention,

1. ADOPTS, in accordance with article 16(2)(b) of the 1973 Convention, amendments to Annex V of MARPOL 73/78, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 January 1997, unless prior to the date, not less than one-third of the Parties or the Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objections to the amendments;

3. INVITES the Parties to note that in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention the amendments shall enter into force on 1 July 1997 in accordance with paragraph 2 above,

4. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to Annex V of the 1978 Protocol certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex;

5. REQUESTS FURTHER the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to Annex V of the 1978 Protocol copies of the resolution and its annex.

ANNEX

TEXTS OF AMENDMENTS TO ANNEX V OF MARPOL 73/78

Regulation 2

Application

The existing text of regulation 2 is replaced by the following:

"Unless expressly provided otherwise, the provisions of this Annex shall apply to all ships."

New regulation 9 is added as follows:

Regulation 9

Placards, garbage management plans and garbage record-keeping

(1) (a) Every ship of 12 metres or more in length overall shall display placards which notify the crew and passengers of the disposal requirements of regulations 3 and 5 of this Annex, as applicable.

(b) The placards shall be written in the official language of the State whose flag the ship is entitled to fly and, for ships engaged in voyages to ports or offshore terminals under the jurisdiction of other Parties to the Convention, in English or French.

(2) Every ship of 400 tons gross tonnage and above, and every ship which is certified to carry 15 persons or more, shall carry a garbage management plan which the crew shall follow. This plan shall provide written procedures for collecting, storing, processing and disposing of garbage, including the use of the equipment on board. It shall also designate the person in charge of carrying out the plan. Such a plan shall be in accordance with the guidelines developed by the Organization and written in the working language of the crew.

(3) Every ship of 400 tons gross tonnage and above and every ship which is certified to carry 15 persons or more engaged in voyages to ports or offshore terminals under the jurisdiction of other Parties to the Convention and every fixed and floating platform engaged in exploration and exploitation of the sea-bed, shall be provided with a Garbage Record Book. The Garbage Record Book, whether as a part of the ship's official logbook or otherwise, shall be in the form specified in the Appendix to this Annex;

(a) each discharge operation, or completed incineration, shall be recorded in the Garbage Record Book and signed for on the date of the incineration or discharge by the officer in charge. Each completed page of the Garbage Record Book shall be signed by the master of the ship. The entries in the Garbage Record Book shall be both in an official language of the State whose flag the ship is entitled to fly, and in English or French. The entries in an official national language of the State whose flag the ship is entitled to fly shall prevail in case of a dispute or discrepancy;

(b) the entry for each incineration or discharge shall include date and time, position of the ship, description of the garbage and the estimated amount incinerated or discharged;

(c) the Garbage Record Book shall be kept on board the ship and in such a place as to be available for inspection in a reasonable time. This document shall be preserved for a period of two years after the last entry is made on the record;

(d) in the event of discharge, escape or accidental loss referred to in regulation 6 of this Annex an entry shall be made in the Garbage Record Book of the circumstances of, and the reasons for, the loss.

(4) The Administration may waive the requirements for Garbage Record Books for:

(i) any ship engaged on voyages of 1 hour or less in duration which is certified to carry 15 persons or more; or

(ii) fixed or floating platforms while engaged in exploration and exploitation of the sea-bed.

(5) The competent authority of the Government of a Party to the Convention may inspect the Garbage Record Book on board any ship to which this regulation applies while the ship is in its ports or offshore terminals and may make a copy of any entry in that book, and may require the master of the ship to certify that the copy is a true copy of such an entry. Any copy so made, which has been certified by the master of the ship as a true copy of an entry in the ship's Garbage Record Book, shall be admissible in any judicial proceedings as evidence of the facts stated in the entry. The inspection of a Garbage Record Book and the taking of a certified copy by the competent authority under this paragraph shall be performed as expeditiously as possible without causing the ship to be unduly delayed.

(6) In the case of ships built before 1 July 1997, this regulation shall apply as from 1 July 1998.

Appendix is added to the Annex as follows:

APPENDIX

FORM OF GARBAGE RECORD BOOK

Name of ship: ______________________________

Distinctive number or letters __________________________
IMO No.______________________________

Period: ____________ From:_________To:____________

1. Introduction

In accordance with Regulation 9 of Annex V of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78) a record is to be kept of each discharge operation or completed incineration. This includes discharges at sea, to reception facilities, or to other ships.

2. Garbage and garbage management:

Garbage includes all kinds of food, domestic and operational waste excluding fresh fish and parts thereof, generated during the normal operation of the vessel and liable to be disposed of continuously or periodically except those substances which are defined or listed in other annexes to MARPOL 73/78 (such as oil, sewage or noxious liquid substances).

The Guidelines for the Implementation of Annex V of MARPOL 73/78 should also be referred to for relevant information.

3 Description of the garbage

The garbage is to be grouped into categories for the purposes of this record book as follows:

1. Plastics
2. Floating dunnage, lining, or packing material
3. Ground-down paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.
4. Paper Products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.
5. Food waste
6. Incinerator ash

4. Entries in the Garbage Record Book

Entries in the Garbage Record Book shall be made on each of the following occasions:

(a) When garbage is discharged into the sea:

(i) Date and time of discharge
(ii) Position of the ship (latitude and longitude)
(iii) Category of garbage discharged
(iv) Estimated amount discharged for each category in m^3
(v) Signature of the officer in charge of the operation.

(b) When garbage is discharged to reception facilities ashore or to other ships:

(i) Date and time of discharge
(ii) Port or facility, or name of ship
(iii) Category of garbage discharged
(iv) Estimated amount discharged for each category in m^3
(v) Signature of officer in charge of the operation

(c) When garbage is incinerated:

(i) Date and time of start and stop of incineration
(ii) Position of the ship (latitude and longitude)
(iii) Estimated amount incinerated in m^3
(iv) Signature of the officer in charge of the operation.

(d) Accidental or other exceptional discharges of garbage

(i) Time of occurrence
(ii) Port or position of the ship at time of occurrence
(iii) Estimated amount and category of garbage
(iv) Circumstances of disposal, escape or loss, the reason therefore and general remarks.

4.2 Receipts

The master should obtain from the operator of port reception facilities, or from the master of the ship receiving the garbage, a receipt or certificate specifying the estimated amount of garbage transferred. The receipts or certificates must be kept on board the ship with the Garbage Record Book for two years.

4.3 Amount of garbage

The amount of garbage onboard should be estimated in m^3, if possible separately according to category. The Garbage Record Book contains many references to estimated amount of garbage. It is recognized that the accuracy of estimating amounts of garbage is left to interpretation. Volume estimates will differ before and after processing. Some processing procedures may not allow for a usable estimate of volume, e.g. the continuous processing of food waste. Such factors should be taken into consideration when making and interpreting entries made in a record.

RECORD OF GARBAGE DISCHARGES

Ship's Name: ____________________ Distinctive No., or letters __________ IMO No.: _________

Garbage Categories:

1: Plastic.
2: Floating dunnage, lining, or packing materials.
3: Ground paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.
4: Paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.
5: Food waste.
6: Incinerator ash.

NOTE: THE DISCHARGE OF ANY GARBAGE OTHER THAN FOOD WASTE IS PROHIBITED IN SPECIAL AREAS. ONLY GARBAGE DISCHARGED INTO THE SEA MUST BE CATEGORIZED. GARBAGE OTHER THAN CATEGORY 1 DISCHARGED TO RECEPTION FACILITIES NEED ONLY BE LISTED AS A TOTAL ESTIMATED AMOUNT.

Date/time	Position of the Ship	Estimated Amount Discharged into Sea (m3)					Estimated Amount Discharged to Reception Facilities or to other ship (m3)		Estimated Amount Incinerated (m3)	Certification/ Signature
		CAT.2	CAT.3	CAT.4	CAT.5	CAT.6	CAT.1	Other		

Master's Signature: ________________ Date: __________

ANNEX 6

RESOLUTION MEPC.70(38)
adopted on 10 July 1996

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF GARBAGE MANAGEMENT PLANS

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

NOTING resolution MEPC.65(37) by which the Committee, in accordance with article 16(2) of MARPOL 73/78, adopted regulation 9 of Annex V of MARPOL 73/78, making it mandatory for every ship of 400 tons gross tonnage and above, and every ship certified to carry 15 persons or more, to carry a garbage management plan,

NOTING ALSO that there is an obligation to provide guidelines for the development of garbage management plans to assist shipowners and/or operators in the implementation of regulation 9(2) of Annex V of MARPOL 73/78,

HAVING CONSIDERED, at its thirty-eighth session, the draft guidelines for the development of a garbage management plan,

1. ADOPTS the Guidelines for the Development of Garbage Management Plans, the text of which is set out at Annex to this resolution; and

2. URGES Governments to take the necessary steps to ensure that the ships' garbage management plans are developed in accordance with these guidelines in order to be in a position to comply with the requirements of regulation 9.of Annex V of MARPOL 73/78 upon their entry into force.

ANNEX

Guidelines for the Development of

GARBAGE MANAGEMENT PLANS

For compliance with regulation 9(2), Annex V of MARPOL 73/78

1 INTRODUCTION

.1 In 1995, IMO adopted, by resolution MEPC.65(37), amendments to Annex V of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78) which requires that every ship of 400 tons gross tonnage and above and every ship certified to carry 15 persons or more shall carry a garbage management plan and shall be provided with a Garbage Record Book. In addition, every ship of 12 metres or more in length overall shall display placards to notify the crew and passengers of the ship's disposal requirements. A new regulation 9 to Annex V of MARPOL 73/78 enters into force effective 1 July 1997 for new ships and 1 July 1998 for ships built before 1 July 1997.

.2 These Guidelines provide direction on complying with the mandatory requirements for the development of a ship's garbage management plan, and are intended to assist the shipowner/operator in the implementation of regulation 9(2) of Annex V of MARPOL 73/78. It is assumed that the writer of the garbage management plan is familiar with the requirements of Annex V of MARPOL 73/78 and the IMO "Guidelines for the Implementation of Annex V of MARPOL 73/78".

.3 A ship's garbage management plan should contain a list of the particular ship's equipment and arrangements for the handling of garbage, and may contain extracts from and/or references to existing company instructions.

2 REGULATORY REQUIREMENTS

Regulation 9(2) of Annex V of MARPOL 73/78 reads as follows:

> "Every ship of 400 tons gross tonnage and above, and every ship which is certified to carry 15 persons or more, shall carry a garbage management plan which the crew shall follow. This plan shall provide written procedures for collecting, storing, processing and disposing of garbage, including the use of the equipment on board. It shall also designate the person in charge of carrying out the plan. Such a plan shall be in accordance with the guidelines developed by the Organization and written in the working language of the crew."

3 PREVENTION OF POLLUTION FROM GARBAGE

.1 To achieve cost-effective and environmentally sound results, many garbage management planners use a combination of three complementary techniques to manage garbage:

.1.1 source reduction,

.1.2 recycling, and

.1.3 disposal.

.2 When requisitioning stores and provisions, shipping companies should encourage their suppliers to apply the substitutionary principle in order to reduce, to the greatest possible extent and at an early stage, the generation of garbage on board ships.

.3 The ship's garbage is made up of distinct components, some of which are addressed in MARPOL 73/78, whilst others may be addressed locally, nationally or regionally, e.g. domestic, operational, cargo-associated, food and maintenance wastes. Each component should be evaluated separately* to determine the best waste management practice for that waste.

4 MATTERS TO BE ADDRESSED IN THE GARBAGE MANAGEMENT PLAN

.1 *Designated person in charge of carrying out the plan*

.1.1 In accordance with the regulation, a person shall be designated in the garbage management plan to be responsible for implementing the procedures within the plan.

.1.2 This person should be assisted by departmental staff to ensure that the collection, separation and processing of garbage is efficient in all areas of the ship, and that the procedures aboard are carried out in accordance with the garbage management plan.

.2 *Procedures for collecting garbage*

.2.1 identify suitable receptacles for collection and separation

.2.2 identify locations of receptacles, collection, and separation stations

.2.3 describe the process of how garbage is transported from the source of generation to the collection and separation stations

.2.4 describe how garbage will be handled between primary collection and separation stations and other handling methods commensurate with the following:

.2.4.1 needs of reception facilities, taking into account possible local recycling arrangements

.2.4.2 on-board processing

.2.4.3 storage

.2.4.4 disposal at sea

.2.5 describe the training or education programmes to facilitate collection of garbage

*Separation of garbage for the purposes of these Guidelines is considered part of the collection process. Separation may take place at the source or at a separate designated station.

.3 *Procedures for processing garbage*

.1 identify personnel responsible for the operation of the equipment

.2 identify available processing devices and their capacities

.3 identify location of processing devices and stations

.4 identify the categories of garbage that will be processed by each of the available processing devices

.5 describe how garbage will be handled between primary processing stations and the storage or disposal stations

.6 describe processing procedures used commensurate with the following:

.6.1 needs of reception facilities, taking into account possible local recycling arrangements

.6.2 storage

.6.3 disposal at sea

.7 describe the training or education programmes to facilitate the processing of garbage

.8 identify available operating and maintenance procedures (this may be done by reference to documents available on board)

.4 *Procedures for storing garbage*

.1 identify the location, the intended use, and the capacity of available storage stations for each category of garbage

.2 describe how garbage will be handled between storage stations and disposal commensurate with the following:

.2.1 discharge to reception facilities, taking into account possible local recycling arrangements

.2.2 disposal at sea

.3 describe the training or education programmes to facilitate the storing of garbage

.5 *Procedures for disposing of garbage*

.1 describe the ship's procedures to ensure compliance with the requirements of Annex V of MARPOL 73/78 for disposal of garbage

***

ANNEX 2

RESOLUTION MEPC.67(38)
adopted on 10 July 1996

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973
(Amendments to Protocol I)

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the function of the Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution,

NOTING article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1973 Convention") and article VI of the Protocol of 1978 relating to the 1973 Convention (hereinafter referred to as the "1978 Protocol") which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL 73/78),

NOTING ALSO that there is a need for more precise requirements with regard to when to make reports in article II of Protocol I, Provisions concerning Reports of Incidents Involving Harmful Substances, of the 1973 Convention,

HAVING CONSIDERED the amendments to article II of Protocol I of the 1973 Convention, agreed at its thirty-seventh session and circulated in accordance with article 16(2)(a) of the 1973 Convention,

1. ADOPTS, in accordance with article 16(2)(b) of the 1973 Convention, amendments to Protocol I of MARPOL 73/78, the text of which is set out at Annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 1997, unless prior to the date, not less than one-third of the Parties or the Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objections to the amendments;

3. INVITES the Parties to note that in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention the amendments shall enter into force on 1 January 1998 in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to the 1978 Protocol certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex; and

5. REQUESTS FURTHER the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to the 1978 Protocol copies of the resolution and its Annex.

ANNEX

TEXT OF AMENDMENTS TO PROTOCOL OF MARPOL 73/78

Existing text of article II(1) shall be replaced by the following:

"(1) The report shall be made when an incident involves:

(a) a discharge above the permitted level or probable discharge of oil or of noxious liquid substances for whatever reason including those for the purpose of securing the safety of the ship or for saving life at sea; or

(b) a discharge or probable discharge of harmful substances in packaged form, including those in freight containers, portable tanks, road and rail vehicles and shipborne barges; or

(c) damage, failure or breakdown of a ship of 15 metres in length or above which:

(i) affects the safety of the ship; including but not limited to collision, grounding, fire, explosion, structural failure, flooding, and cargo shifting; or

(ii) results to impairment of the safety of navigation; including but not limited to, failure or breakdown of steering gear, propulsion plant, electrical generating system, and essential shipborne navigational aids; or

(d) a discharge during the operation of the ship of oil or noxious liquid substances in excess of the quantity or instantaneous rate permitted under the present Convention."

***

ANNEX 3

RESOLUTION MEPC.68(38)
adopted on 10 July 1996

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF SHIPS CARRYING DANGEROUS CHEMICALS IN BULK (IBC CODE)

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the function of the Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution,

RECALLING ALSO resolution MEPC.19(22) by which it adopted the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code),

NOTING article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1973 Convention") and article VI of the Protocol of 1978 relating to the 1973 Convention (hereinafter referred to as the "1978 Protocol") which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL 73/78),

BEING DESIROUS of keeping the IBC Code up to date,

NOTING that the MARITIME SAFETY COMMITTEE, at its sixty-sixth session, by resolution MSC.50(66) had adopted, in accordance with article VIII(b)(iv) of the SOLAS Convention, amendments to the Code the text of which is set out at annex to the present resolution,

CONSIDERING that it is highly desirable for the provisions of the IBC Code, which are mandatory under both the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78) and the 1974 SOLAS Convention, to remain identical,

HAVING CONSIDERED, at its thirty-eighth session, amendments to the Code proposed and circulated in accordance with article 16(2)(a) of the MARPOL Convention,

1. ADOPTS, in accordance with article 16(2)(b) of the 1973 Convention, amendments to the IBC Code, the text of which is set out at Annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 January 1998, unless prior to the date, not less than one-third of the Parties or the Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objections to the amendments;

3. INVITES the Parties to note that in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention the amendments shall enter into force on 1 July 1998 in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to the 1978 Protocol certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex; and

5. REQUESTS FURTHER the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to the 1978 Protocol copies of the resolution and its Annex.

ANNEX

AMENDMENTS TO THE IBC CODE

1 New paragraph 16 6 4 is added to chapter 16 of the Code as follows

"16 6 4 In order to avoid elevated temperatures, this cargo should not be carried in deck tanks "

2 The following new entries are added to chapter 17 of the Code

a Product Name	b	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	m	n	o
Acetochlor		A	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15 19.6
Alkyl(C7-C11)phenol poly(4-12) ethoxylate		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6, 16 2 6, 16.2 9
Ammonium bisulphite solution (70% or less)		D	S	3	2G	Cont	No		NF		R	T	No	Y5	No	15.16.1, 16.6.1 to 16.6.3
Bromochloromethane		D	S	3	2G	Cont	No		NF		R	T	No	N3	No	
iso-Propylamine(70% or less) solution		C	S/P	2	2G	Cont	No			No	C	FT	CD	N1	E	15.12, 15.19
Dibromomethane		C	S/P	2	2G	Cont	No		NF		R	T	No	N3	No	15.12.3, 15.19
3,4-Dichloro-1-butene		B	S/P	3	2G	Cont	No			No	C	FT	ABC		E	15.12.3, 15.17, 15.19.6
Icosa(oxypropane-2,3-diyl)s		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	16.2.6, 15.19.6
N-(2-Methoxy-1-methyl ethyl)-2-ethyl-6-methyl chloroacetanilide		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15 19.6.
Nitroethane		(D)	S	3	2G	Cont	No		IIB	No	R	FT	A(u)	N4	No	15 16.1, 15 19 6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.4
Nitroethane(80%)/ Nitropropane(20%)		D	S	3	2G	Cont	No		IIB	No	R	FT	A(u)	N4	No	15.16.1, 15.19.6, 16.6 1 to 16 6 3

3 Reference to "16.6" in column "o" is replaced by "16 6 1 to 16 6 3"

4 The existing entries of the following products are amended:

.1 Nonyl phenol poly(4-12) ethoxylate: The product name is amended to read "Nonyl phenol poly(4+) ethoxylate"; and

.2 Sodium silicate solution: column "i" should read "NF" and column "l" "No".

5 The following new entries are added to chapter 18 of the Code:

a **Product name**	b **UN number**	c **Pollution category for operational discharge (regulation 3 of Annex II)**
Ammonium lignosulphonate solutions		III
Calcium lignosulphonate solutions		III
Caramel solutions		III
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol, C8-C10 ester		D
Glycerol monooleate		D
N-Methylglucamine solution (70% or less)		III
Polybutenyl succinimide		D
Zinc alkenyl carboxamide		D
Ditridecyl Adipate		III

***

ANNEX 4

RESOLUTION MEPC.69(38)
adopted on 10 July 1996

AMENDMENTS TO THE CODE FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF SHIPS CARRYING DANGEROUS CHEMICALS IN BULK (BCH CODE)

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the function of the Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution,

NOTING article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1973 Convention") and article VI of the Protocol of 1978 relating to the 1973 Convention (hereinafter referred to as the "1978 Protocol") which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL 73/78),

RECALLING ALSO resolution MEPC.20(22) by which it adopted the Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (BCH Code),

NOTING FURTHER resolution MEPC.68(38), by which the Committee adopted amendments to the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code),

RECOGNIZING the need to bring the corresponding amendments into force on the date on which the amendments to the IBC Code enter into force,

HAVING CONSIDERED, at its thirty-eighth session, amendments to the BCH Code proposed and circulated in accordance with article 16(2)(a) of the MARPOL Convention,

1. ADOPTS, in accordance with article 16(2)(b) of the 1973 Convention, amendments to the BCH Code, the text of which is set out at Annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 January 1998, unless prior to the date, not less than one-third of the Parties or the Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objections to the amendments;

3. INVITES the Parties to note that in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention the amendments shall enter into force on 1 July 1998 in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to the 1978 Protocol certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex; and

5. REQUESTS FURTHER the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to the 1978 Protocol copies of the resolution and its Annex.

ANNEX

AMENDMENTS TO THE BCH CODE

1 New paragraph 4.18.4 is added to chapter IV as follows:

"4.18.4 In order to avoid elevated temperatures, this cargo should not be carried in deck tanks."

2 The cross reference between paragraphs 16.6 of the IBC Code and 4.18 of the BCH Code is replaced by the following:

IBC Code reference	BCH Code reference
16.6.1	4.18.1
16.6.2	4.18.2
16.6.3	4.18.3
16.6.4	4.18.4

***

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ALLEGATO 13

RISOLUZIONE MEPC.65 (73) adottata il 14 settembre 1995

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO DEL PROTOCOLLO DEL 1978 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO DA NAVI DEL 1973 (Emendamenti alla Regola 2 ed alla nuova Regola 9 dell'Allegato V)

IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO,

VISTO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato, ad esso attribuite dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino,

PRENDENDO ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito definito il "Protocollo del 1978"), che insieme specificano la procedura per gli emendamenti al Protocollo del 1978 e che conferisce agli organi preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare e adottare gli emendamenti alla Convenzione del 1973, e relative modifiche adottate con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78),

PRENDENDO ATTO ALTRESI' che è necessario dare più efficace attuazione all'Allegato V di MARPOL 73/78,

CHIEDENDO un approccio più sistematico all'applicazione, al rispetto ed al controllo di quanto specificato all'Allegato V di MARPOL 73/78,

AVENDO ESAMINATO gli emendamenti all'Allegato V di MARPOL 73/78, approvati nel corso della sua trentaseiesima sessione e diffusi in conformità con l'Articolo 16(2)(a) della Convenzione del 1973,

1. ADOTTA, in conformità con l'Articolo 16(2)(b) della Convenzione del 1973, gli emendamenti all'Allegato V di MARPOL 73/78, il cui testo figura in allegato alla presente risoluzione;

2. DECIDE, in conformità con l'Articolo 16(2)(f)(iii) della Convenzione del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 1 gennaio 1997, a meno che entro tale data non meno di un terzo delle Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili unite costituiscono non meno del 50% del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione le loro obiezioni agli emendamenti;

3. INVITA le Parti a prendere atto che, ai sensi dell'Articolo 16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno in vigore il 1 luglio 1997, come previsto al precedente paragrafo 2;

4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformità con l'Articolo 16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti all'Allegato V del Protocollo del 1978 copie autenticate della presente risoluzione ed il testo degli emendamenti di cui all'allegato;

5. CHIEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti all'Allegato V del Protocollo.del 1978 le copie della risoluzione ed relativo allegato.

ALLEGATO

TESTI DEGLI EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO V A MARPOL 73/78

Regola 2

Applicazione

Il testo esistente della regola 2 viene sostituito dal testo seguente:

"Salvo nei casi in cui non sia espressamente previsto in altro modo, le disposizioni del presente Allegato si applicheranno a tutte le navi."

Viene aggiunta la nuova regola 9, il cui testo è il seguente:

Regola 9
Targhe, gestione dei rifiuti e loro registrazione

(1) (a) Ogni nave di 12 metri o più di lunghezza esporrà targhe in cui si indicano all'equipaggio e ai passeggeri le norme di smaltimento di cui alle regole 3 e 5 del presente Allegato, ove applicabili.

(b) Le targhe saranno scritte nella lingua ufficiale dello Stato la cui bandiera la nave e autorizzata a battere e, per le navi dirette verso porti o terminal in alto mare che rientrano nella giurisdizione di altre Parti alla Convenzione, in inglese o francese.

(2) Ogni nave di tonnellàggio lordo pari o superiore a 400 tonnellate, ed ogni nave autorizzata a trasportare 15 persone o più porterà con sé un piano per la gestione dei rifiuti a cui l'equipaggio dovrà attenersi. Tale piano conterrà procedure scritte per la raccolta, il deposito, la trasformazione e l'eliminazione dei rifiuti, nonché per l'uso dei macchinari a bordo. Esso indicherà altresì il responsabile dell'esecuzione del piano. Il piano sarà redatto in conformità con le linee guida messe a punto dall'Organizzazione e scritte nella lingua di lavoro dell'equipaggio.

(3) Ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore a 400 tonnellate, ed ogni nave autorizzata a trasportare 15 persone o più e che sia diretta verso porti o terminal in alto mare che rientrano nella giurisdizione di altre Parti alla Convenzione ed ogni piattaforma fissa e galleggiante preposta all'esplorazione ed allo sfruttamento del fondo marino sarà dotata di un Registro Rifiuti. Il Registro Rifiuti, che faccia parte o meno del giornale di bordo ufficiale della nave, sarà conformato come specificato nell'Appendice al presente Allegato;

(a) ogni operazione di scarico o di avvenuto incenerimento sarà annotata nel Registro Rifiuti e firmata alla data dell'incenerimento o scarico dall'ufficiale responsabile. Ogni pagina del Registro Rifiuti, una volta completata, sarà firmata dal capitano

della nave. Le annotazioni nel Registro Rifiuti saranno scritte sia in una lingua ufficiale dello Stato la cui bandiera la nave è autorizzata a battere che in inglese o francese. In caso di controversie o divergenze, prevarrà l'annotazione scritta nella lingua nazionale ufficiale dello Stato la cui bandiera la nave è autorizzata a battere;

(b) l'annotazione per ogni incenerimento o scarico sarà corredata da data e ora, posizione della nave, descrizione del tipo di rifiuti e stima della quantità incenerita o scaricata;

(c) il Registro Rifiuti sarà tenuto a bordo della nave e posto in un luogo in cui possa essere ispezionato entro un lasso di tempo ragionevole. Tale documento sarà conservato per un periodo di due anni a partire dal giorno in cui in esso è stata apposta l'ultima annotazione;

(d) nel caso di scarico, fuga o perdita accidentale, di cui alla norma 6 del presente Allegato, nel Registro Rifiuti saranno annotate le circostanze ed i motivi della perdita.

(4) L'Amministrazione può esentare dalle norme relative al Registro Rifiuti:

(i) le navi che viaggiano per un'ora o meno e che sono autorizzate a trasportare 15 persone o più; ovvero
(ii) le piattaforme fisse o galleggianti impegnate nell'esplorazione e nello sfruttamento del fondo marino.

(5) Le autorità competenti del Governo di una Parte alla Convenzione possono ispezionare il Registro rifiuti a bordo di qualsiasi nave a cui si applica la presente regola mentre la nave si trova nei porti o nei terminal in alto mare e fare una copia di qualunque annotazione del registro, e potranno chiedere al capitano della nave di autenticare la copia dell'annotazione medesima. Qualunque copia in tal modo ottenuta ed autenticata dal capitano della nave quale copia di un'annotazione del Registro Rifiuti della nave, potrà essere considerata prova dei fatti dichiarati nell'annotazione in eventuali procedimenti giudiziari. L'ispezione di un Registro Rifiuti e la copia autenticata presa dalle autorità competenti ai sensi del presente paragrafo si svolgeranno il più celermente possibile senza provocare indebiti ritardi alla nave.

(6) Per le navi costruite anteriormente al 1 luglio 1997, la presente regola si applicherà a partire dal 1 luglio 1998.

All'Allegato viene aggiunta la seguente Appendice:

APPENDICE

MODULO DEL REGISTRO RIFIUTI

Nome della nave: ---

Numero o lettere distintive ---
IMO n. --

Periodo: ------------------------------ Dal ------------------- Al ---------------------

1. Introduzione

La Regola 9 dell'Allegato V della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973, e relative modifiche apportate con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), prevede che si debba registrare ogni operazione di scarico o di incenerimento portata a compimento. Ciò comprende lo scarico in mare, presso strutture ricettive o altre navi.

2. Rifiuti e gestione dei rifiuti

I rifiuti comprendono tutti i tipi di alimenti, i rifiuti domestici e operativi, ad esclusione del pesce fresco e sue parti, prodotti durante il normale funzionamento della nave e che vanno eliminati continuamente o periodicamente, ad eccezione delle sostanze definite o elencate in altri allegati a MARPOL 73/78 (quali petrolio, liquami o sostanze liquide nocive).

Per informazioni in merito, occorre tener conto anche delle Linee Guida per l'Attuazione dell'Allegato V a MARPOL 73/78.

3. Descrizione dei rifiuti

Ai fini del Registro, i rifiuti vanno raggruppati nelle seguenti categorie:

1. Plastica
2. Fasciame galleggiante, rivestimenti o materiale da imballaggio
3. Prodotti cartacei usati a terra, stracci, vetro, metallo, bottiglie, terraglia, ecc.
4. Prodotti cartacei, stracci, vetro, metallo, bottiglie, terraglia, ecc.
5. Rifiuti alimentari
6. Cenere prodotta dall'inceneritore

4. Annotazioni nel Registro Rifiuti

Le annotazioni nel Registro Rifiuti saranno apportate in ciascuna delle seguenti occasioni:

(a) Quando i rifiuti vengono scaricati in mare:

(i) Data e ora dell'operazione
(ii) Posizione della nave (latitudine e longitudine)
(iii) Categoria dei rifiuti scaricati
(iv) Stima della quantità scaricata per ciascuna categoria in m3
(v) Firma del funzionario responsabile dell'operazione

(b) Quando i rifiuti vengono scaricati presso strutture ricettive a riva o presso altre navi:

(i) Data e ora dell'operazione
(ii) Porto o struttura, o nome della nave
(iii) Categoria dei rifiuti scaricati
(iv) Stima della quantità scaricata per ciascuna categoria in m3
(v) Firma del funzionario responsabile dell'operazione

(c) Quando i rifiuti vengono inceneriti:

(i) Data e ora dell'inizio e della fine dell'incenerimento
(ii) Posizione della nave (latitudine e longitudine)
(iii) Stima della quantità incenerita in m3
(iv) Firma del responsabile dell'operazione

(d) Scarico di rifiuti accidentale o eccezionale:

(i) Data dell'evento
(ii) Porto o posizione della nave al momento dell'evento
(iii) Stima della quantità e categoria dei rifiuti
(iv) Circostanze dell'eliminazione, della fuga o della perdita, relativa motivazione ed osservazioni di carattere generale.

4.2 Ricevute

Il capitano dovrebbe farsi rilasciare dal gestore delle strutture ricettive del porto, ovvero dal capitano della nave in cui si sono scaricati i rifiuti una ricevuta o certificato attestante la stima della quantità dei rifiuti trasferiti. Le ricevute o certificati devono essere tenuti a bordo della nave insieme con il Registro Rifiuti per due anni.

4.3 Quantità dei rifiuti

La quantita dei rifiuti a bordo dovrebbe essere stimata in m3, possibilmente separatamente, a seconda della categoria. Il Registro Rifiuti contiene molte indicazioni che fanno riferimento alla stima della quantità dei rifiuti. Si riconosce che la precisione delle stime relative alla quantità di rifiuti è lasciata all'interpretazione. Le stime relative ai valori saranno diverse prima e dopo la trasformazione. Alcune procedure di lavorazione non consentono di effettuare stime di volume utilizzabili, ad esempio la trasformazione continua dei rifiuti alimentari. Tali fattori dovrebbero essere presi in considerazione al momento in cui si effettuano e si interpretano le annotazioni apportate.

REGISTRAZIONE DELL'OPERAZIONE DI SCARICO DEI RIFIUTI

Nome della nave:---------------------- N. o lettere distintive:-------------- N. IMO:-------

Categorie di rifiuti:

1. Plastica
2. Fasciame galleggiante, rivestimenti o materiale da imballaggio
3. Prodotti cartacei usati a terra, stracci, vetro, metallo, bottiglie, terraglia, ecc.
4. Prodotti cartacei, stracci, vetro, metallo, bottiglie, terraglia, ecc.
5. Rifiuti alimentari
6. Cenere prodotta dall'inceneritore

NOTA: L'ELIMINAZIONE DI QUALSIASI GENERE DI RIFIUTI CHE NON SIANO RIFIUTI ALIMENTARI IN AREE SPECIALI E' VIETATA. SOLO I RIFIUTI SCARICATI IN MARE DEVONO ESSERE SUDDIVISI IN CATEGORIE. PER I RIFIUTI CHE NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA 1 E CHE VENGONO SCARICATI PRESSO IMPIANTI RICETTIVI E' NECESSARIO ELENCARE SOLO LA STIMA DELLA QUANTITA' TOTALE.

Data/ora	Posizione della nave	Stima della quantità scaricata in mare (m3) Categorie					Stima della quantità scaricata presso strutture ricettive o altre navi (m3)		Stima della quantità incenerita (m3)	Autentica/ Firma
		2	3	4	5	6	CAT. 1	Altro		

Firma del Capitano: ------------------------------------ Data: ------------------------

ALLEGATO 6

RISOLUZIONE MEPC.70(38)
adottata il 10 luglio 1996

LINEE GUIDA PER L'ELABORAZIONE DI PIANI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO,

RICORDANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato,

PRENDENDO ATTO della risoluzione MEPC.65(37), con la quale il Comitato, in base all'articolo 16(2) di MRPOL 73/78, ha adottato la regola 9 dell'Allegato V a MARPOL 73/78, rendendo obbligatorio per ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore alle 400 tonnellate, e per ogni nave abilitata al trasporto di 15 o più persone, disporre di un piano di gestione dei rifiuti,

PRENDENDO ATTO ALTRESI' che e obbligatorio fornire linee guida per l'elaborazione di piani per la gestione dei rifiuti, al fine di coadiuvare gli armatori e/o i gestori ad attuare la regola 9(2) dell'Allegato V a MARPOL 73/78,

AVENDO ESAMINATO, nel corso della trentottesima sessione, il progetto di linee guida per l'elaborazione di un piano per la gestione dei rifiuti,

1. ADOTTA le Linee Guida per l'Elaborazione di Piani per la Gestione dei Rifiuti, il cui testo figura in allegato alla presente risoluzione e

2. SOLLECITA i Governi ad adottare i provvedimenti necessari, atti a garantire che i piani per la gestione dei rifiuti che vengono elaborati siano conformi alle presenti linee guida, in modo tale da poter osservare i criteri della regola 9 dell'Allegato V a MARPOL 73/78 fin dal momento in cui essi entreranno in vigore.

ALLEGATO

Linee guida per l'elaborazione di

PIANI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

In ottemperanza alla regola 9(2) dell'Allegato V a MARPOL 73/78

1. INTRODUZIONE

1. Nel 1995 l'IMO, con la risoluzione MEPC.65 (37), ha adottato gli emendamenti all'Allegato V della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 e relativi emendamenti, apportati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), che prevede che ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore alle 400 tonnellate, ed ogni nave abilitata al trasporto di 15 o più persone, debba disporre di un piano di gestione dei rifiuti e di un Registro Rifiuti. Inoltre, ogni nave di 12 metri o più di lunghezza totale deve esibire targhe che mostrino all'equipaggio ed ai passeggeri i criteri per lo smaltimento dei rifiuti della nave. La nuova regola 9 dell'Allegato V a MARPOL 73/78 entrerà in vigore effettivamente il 1 luglio 1997 per le nuove navi ed il 1 luglio 1998 per le navi costruite prima del 1 luglio 1997.

2. Le presenti Linee Guida offrono direttive su come rispettare i criteri a cui attenersi obbligatoriamente nell'elaborare un piano di gestione della nave, e sono volte a coadiuvare l'armatore/il gestore nell'applicare la regola 9(2) dell'Allegato V a MARPOL 73/78. Si suppone che chi redige il piano per la gestione dei rifiuti sia a conoscenza dei criteri di cui all'Allegato V a MARPOL 73/78 e delle "Linee guida per l'attuazione dell'Allegato V a MARPOL 73/78" dell'IMO.

3. Il piano per la gestione dei rifiuti di una nave dovrebbe contenere un elenco delle particolari attrezzature della nave e le disposizioni relative al trattamento dei rifiuti, e può contenere parti e/o riferimenti alle istruzioni già vigenti di una società.

2 CRITERI NORMATIVI

La regola 9(2) dell'Allegato V a MARPOL 73/78 recita:

"Ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore alle 400 tonnellate, ed ogni nave abilitata al trasporto di 15 o più persone, dovrà disporre di un piano di gestione dei rifiuti a cui l'equipaggio dovrà attenersi. Il piano conterrà le procedure scritte per la raccolta, la conservazione, la trasformazione e l'eliminazione dei rifiuti, compreso l'utilizzo delle attrezzature a bordo e designerà altresì la persona incaricata dell'esecuzione del piano. Tale piano sara conforme alle linee guida elaborate dall'Organizzazione e sarà scritto nella lingua di lavoro dell'equipaggio."

3. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA RIFIUTI

1. Al fine di conseguire risultati efficaci dal punto di vista dei costi e che rispettino l'ambiente, molte delle persone incaricate della preparazione del piano per la gestione dei rifiuti si avvalgono di un insieme di tre tecniche complementari per gestire i rifiuti:

1.1 riduzione delle fonti
1.2 riciclaggio
1.3 smaltimento.

2. Nel momento in cui si ordinano scorte e rifornimenti, le società di navigazione dovrebbero incoraggiare i fornitori ad applicare il principio di sostituzione allo scopo di ridurre, nella misura del possibile e dall'inizio, la produzione di rifiuti a bordo delle navi.

3. I rifiuti delle navi sono costituiti da componenti diverse, alcune delle quali sono contemplate in MARPOL 73/78, mentre altre possono essere prese in considerazione su base locale, nazionale o regionale, ad esempio per quanto riguarda i rifiuti domestici, operativi, relativi al cargo, alimentari e di manutenzione. Ogni componente dovrebbe essere valutata separatamente, onde decidere la migliore prassi di gestione dei rifiuti per quel rifiuto specifico.

4. QUESTIONI DA CONSIDERARE NEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. *Persona incaricata dell'esecuzione del piano*

1.1 Come previsto dalla regola, nel piano di gestione dei rifiuti sarà designata una persona a cui sara affidata l'applicazione delle procedure di cui al piano.

1.2 Tale persona sarà coadiuvata dal personale del dipartimento, al fine di garantire che la raccolta, la separazione e la trasformazione dei rifiuti siano efficienti in tutti i settori della nave e che le procedure a bordo si svolgano in conformità con il piano di gestione dei rifiuti.

2. *Procedure per la raccolta dei rifiuti*

2.1 identificazione dei contenitori adatti alla raccolta ed alla separazione*

2.2 identificazione dell'ubicazione dei contenitori e dei punti di raccolta e di separazione

---

* La separazione dei rifiuti ai fini delle presenti Linee Guida viene considerata parte del processo di raccolta. La separazione può aver luogo alla fonte o presso un punto designato separato.

2.3 descrizione del processo con il quale i rifiuti vengono trasportati dalla fonte di produzione ai punti di raccolta e separazione

2.4 descrizione del modo in cui i rifiuti saranno trattati fra i punti di raccolta e separazione primari e le altre metodologie di trattamento, sulla base di quanto segue:

2.4.1 esigenze delle strutture ricettive, tenendo conto di eventuali disposizioni locali relative al riciclaggio
2.4.2 trasformazione a bordo
2.4.3 conservazione
2.4.4 smaltimento in mare

2.5 descrizione dei programmi di formazione o educazione atti a facilitare la raccolta dei rifiuti

3. *Procedure per la trasformazione dei rifiuti*

1. identificazione del personale responsabile della gestione delle attrezzature

2. identificazione dei dispositivi di trasformazione disponibili e loro capacità

3. identificazione dell'ubicazione dei dispositivi e dei punti di trasformazione

4. identificazione delle categorie di rifiuti che saranno trasformati da ciascuno dei macchinari di trasformazione disponibili

5. descrizione del modo in cui i rifiuti saranno trattati fra i punti di trasformazione primari ed i punti di conservazione o smaltimento

6. descrizione delle procedure di trasformazione impiegate, sulla base di quanto segue:

6.1 esigenze delle strutture ricettive, tenendo conto di eventuali disposizioni locali relative al riciclaggio
6.2 conservazione
6.3 smaltimento in mare

7. descrizione dei programmi di formazione o istruzione atti a facilitare la trasformazione dei rifiuti

8. identificazione delle procedure operative e di mantenimento disponibili (il che puo essere fatto facendo riferimento a documenti disponibili a bordo)

4. *Procedure per la conservazione dei rifiuti*

   1. identificazione dell'ubicazione, dell'uso previsto e della capacità dei punti di conservazione disponibili per ogni categoria di rifiuti

   2. descrizione del modo in cui i rifiuti saranno trattati fra i punti di conservazione e di smaltimento, sulla base di quanto segue:

   2.1 eliminazione presso strutture ricettive, tenendo conto di eventuali disposizioni locali relative al riciclaggio
   2.2 smaltimento in mare

   3. descrizione dei programmi di formazione o educazione atti a facilitare la conservazione di rifiuti

5. *Procedure per l'eliminazione dei rifiuti*

   1. descrizione delle procedure della nave volte a rispettare i criteri di cui all'Allegato V di MARPOL 73/78 relativi allo smaltimento dei rifiuti.

ALLEGATO 2

RISOLUZIONE MEPC.67(38)
adottata il 10 luglio 1996

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO AL PROTOCOLLO DEL 1978 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA NAVI DEL 1973
(Emendamenti al Protocollo I)

IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO,

RICORDANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato, ad esso conferite dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino,

PRENDENDO ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito definito il "Protocollo del 1978"), che insieme specificano la procedura di emendamento al Protocollo del 1978, e che conferisce agli organi preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare ed adottare gli emendamenti alla Convenzione del 1973, e relativi emendamenti, adottati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78),

PRENDENDO ATTO ALTRESI' della necessità di avvalersi di criteri più specifici su quando redigere le relazioni di cui all'articolo II del Protocollo I, Disposizioni relative alle Relazioni su Incidenti in cui compaiono Sostanze Pericolose, della Convenzione del 1973,

AVENDO ESAMINATO gli emendamenti all'articolo II del Protocollo I della Convenzione del 1973, concordati nel corso della sua trentasettesima sessione e diffusi in conformità con l'articolo 16(2)(a) della Convenzione del 1973,

1. ADOTTA, ai sensi dell'articolo 16(2)(b) della Convenzione del 1973, gli emendamenti al Protocollo I di MARPOL 73/78, il cui testo figura in Allegato alla presente Risoluzione;

2. DECIDE, ai sensi dell'articolo 16(2)(f)(iii) della Convenzione del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 1 luglio 1997, a meno che entro tale data non meno di un terzo della Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili unite costituiscono non meno del cinquanta percento del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione obiezioni agli emendamenti;

3. INVITA le Parti a prendere atto che, ai sensi dell'articolo 16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno in vigore il 1 gennaio 1998, come previsto al precedente paragrafo 2;

4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformità con l'articolo 16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti al Protocollo del 1978 copie autenticate della presente risoluzione ed il testo degli emendamenti di cui all'Allegato;

5. CHIEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del 1978 copie della risoluzione ed il relativo Allegato.

ALLEGATO

TESTO DEGLI EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO A MARPOL 73/78

Il testo attuale dell'articolo II(1) sarà sostituito dal testo seguente:

"(1) La relazione sarà approntata quando in un incidente si verifica:

(a) una fuoriuscita superiore al livello consentito o una probabile fuoriuscita di petrolio o di sostanze liquide nocive, verificatasi per qualunque motivo, ivi compresa la garanzia della sicurezza della nave o il salvataggio della vita in mare, oppure
(b) una fuoriuscita o probabile fuoriuscita di sostanze pericolose imballate, anche in container a nolo, serbatoi portatili, veicoli stradali o ferroviari e chiatte trasportate via nave, oppure
(c) danno, guasto o avaria in una nave di lunghezza pari o superiore a 15 metri che:

(i) pregiudichi la sicurezza della nave, quali fra l'altro, ma non esclusivamente, collisioni, arenamenti, incendi, esplosioni, guasti strutturali, inondazioni e spostamenti del carico, oppure
(ii) pregiudichi la sicurezza della navigazione, quali, fra l'altro, ma non esclusivamente, guasti o avarie all'apparato del timone, all'impianto di propulsione, al sistema di alimentazione elettrica e ad ausili essenziali alla navigazione trasportati via nave, oppure

(d) nel corso del funzionamento della nave, un versamento di petrolio o sostanze liquide nocive di quantità o tasso istantaneo superiori a quelli consentiti dalla presente Convenzione."

ALLEGATO 3

RISOLUZIONE MEPC.68(38)
adottata il 10 luglio 1996

EMENDAMENTI AL CODICE INTERNAZIONALE PER LA COSTRUZIONE E L'EQUIPAGGIAMENTO DI NAVI CHE TRASPORTANO SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE ALL'INGROSSO (CODICE IBC)

IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO,

RICORDANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato, ad esso conferite dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino,

RICORDANDO ALTRESI' la risoluzione MEPC.19(22), con la quale è stato adottato il Codice Internazionale per la Costruzione e l'Equipaggiamento delle Navi che Trasportano Sostanze Chimiche Pericolose all'Ingrosso (Codice IBC),

PRENDENDO ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito definito il "Protocollo del 1978"), che insieme specificano la procedura di emendamento al Protocollo del 1978, e che conferisce agli organi preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare ed adottare gli emendamenti alla Convenzione del 1973, e relativi emendamenti, adottati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78),

DESIDERANDO aggiornare il Codice IBC,

PRENDENDO ATTO del fatto che il COMITATO PER LA SICUREZZA MARITTIMA, nel corso della sua sessantaseiesima sessione, con la risoluzione MSC.50(66), in conformità con l'articolo VIII(b)(iv) della Convenzione SOLAS, ha adottato emendamenti al Codice, il cui testo figura in allegato alla presente risoluzione,

RITENDENDO che sia quanto mai auspicabile che le disposizioni del Codice IBC, che sono obbligatorie sia ai sensi della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973, e relativi emendamenti adottati con il Protocollo del 1978 ad essa relativo (MARPOL 73/78), che ai sensi della Convenzione SOLAS del 1974 restino invariate,

AVENDO PRESO IN CONSIDERAZIONE, nel corso della trentottesima sessione, gli emendamenti al Codice proposti e diffusi in conformità con l'articolo 16(2)(a) della Convenzione MARPOL,

1. ADOTTA, ai sensi dell'articolo 16(2)(b) della Convenzione del 1973, gli emendamenti al Codice IBC, il cui testo figura in Allegato alla presente Risoluzione;

2. DECIDE, ai sensi dell'articolo 16(2)(f)(iii) della Convenzione del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 1 gennaio 1998, a meno che entro tale data non meno di un terzo della Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili unite costituiscono non meno del cinquanta percento del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione obiezioni agli emendamenti;

3. INVITA le Parti a prendere atto che, ai sensi dell'articolo 16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno in vigore il 1 luglio 1998, come previsto al precedente paragrafo 2;

4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformità con l'articolo 16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti al Protocollo del 1978 copie autenticate della presente risoluzione ed il testo degli emendamenti di cui all'Allegato;

5. CHIEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del 1978 copie della risoluzione ed il relativo Allegato.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL CODICE IBC

1 Al Capitolo 16 del Codice viene aggiunto un nuovo paragrafo 16 6 4, il cui testo è il seguente

"16 6 4 Allo scopo di evitare temperature elevate, tale cargo non deve essere trasportato in serbatoi di coperta"

2 Al Capitolo 17 del Codice vengono aggiunte le seguenti nuove voci

a Nome del prodotto	b	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	m	n	o
Acetochlor		A	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15 19.6
Alkyl(C7-C11)phenol poly(4-12) ethoxylate		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15 19.6, 16.2 6, 16.2.9
Ammonium bisulphite solution (70% or less)		D	S	3	2G	Cont	No		NF		R	T	No	Y5	No	15 16.1, 16 6 1 to 16 6.3
Bromochloromethane		D	S	3	2G	Cont	No		NF		R	T	No	N3	No	
iso-Propylamine(70% or less) solution		C	S/P	2	2G	Cont	No			No	C	FT	CD	N1	E	15 12, 15.19
Dibromomethane		C	S/P	2	2G	Cont	No		NF		R	T	No	N3	No	15 12.3, 15.19
3,4-Dichloro-1-butene		B	S/P	3	2G	Cont	No			No	C	FT	ABC		E	15 12.3, 15.17, 15.19 6
Icosa(oxypropane-2,3-diyl)s		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	16 2.6, 15 19.6
N-(2-Methoxy-1-methyl ethyl)-2-ethyl-6-methyl chloroacetanilide		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15 19.6
Nitroethane		(D)	S	3	2G	Cont	No		IIB	No	R	FT	A(u)	N4	No	15 16.1, 15 19 6, 16 6.1, 16.6 2, 16 6 4
Nitroethane(80%)/ Nitropropan[illegible]%)		D	S	3	2G	Cont	No		IIB	No	R	FT	A(u)	N4	No	15.16.1, 15.19.6, 16.6 1 to 16 6.3

3 Il riferimento al punto "16 6" alla colonna "o" viene sostituito con dal punto "16 6 1 al 16 6 3"

4. Vengono emendate le voci esistenti dei prodotti seguenti:

   1. Nonil fenol poli(4-12) etoxilato: il nome del prodotto viene emendato come segue: "Nonil fenol poli(4+) etoxilato" e
   2. Soluzione di silicato di sodio: la colonna "i" diventa "NF" e la colonna "I" "NO".

5. Al Capitolo 18 del Codice vengono aggiunte le seguenti nuove voci:

a Nome del prodotto	b Numero NU	c Cat. Inquinamento per lo smaltimento operativo (reg. 3 All. II)
Soluzioni di lignosulfonato di ammonio		III
Soluzioni di lignosulfonato di calcio		III
Soluzioni di caramello		III
2-etil-2-(idrossimetil) propano-1, 3-diolo, C8-C10 estere		D
Monooleato di glicerolo		D
Soluzione N-metilglucamina (70% o meno)		III
Succinimide di polibutenile		D
Carboxamide zinco-alkenilica		D
Adipato ditridecile		III

ALLEGATO 4

RISOLUZIONE MEPC.69(38)
adottata il 10 luglio 1996

EMENDAMENTI AL CODICE PER LA COSTRUZIONE E L'EQUIPAGGIAMENTO DELLE NAVI CHE TRASPORTANO SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE ALL'INGROSSO (CODICE BCH)

IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO,

RICORDANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato, ad esso conferite dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino,

PRENDENDO ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito definito il "Protocollo del 1978"), che insieme specificano la procedura di emendamento al Protocollo del 1978, e che conferisce agli organi preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare ed adottare gli emendamenti alla Convenzione del 1973, e relativi emendamenti, adottati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78),

RICORDANDO ALTRESI' la risoluzione MEPC.20 (22), con la quale è stato adottato il Codice Internazionale per la Costruzione e l'Equipaggiamento delle Navi che Trasportano Sostanze Chimiche Pericolose all'Ingrosso (Codice BCH),

PRENDENDO ALTRESI' ATTO della risoluzione MEPC.68(38), con la quale sono stati adottati gli emendamenti al Codice Internazionale per la Costruzione e l'Equipaggiamento delle Navi che Trasportano Sostanze Chimiche Pericolose all'Ingrosso (Codice BCH),

RICONOSCENDO la necessità di far entrare in vigore gli emendamenti corrispondenti alla data in cui entrano in vigore gli emendamenti al Codice IBC,

AVENDO ESAMINATO, nel corso della sua trentottesima sessione, gli emendamenti al Codice BCH proposti e diffusi in conformità con l'articolo 16(2)(a) della Convenzione MARPOL,

1. ADOTTA, ai sensi dell'articolo 16(2)(b) della Convenzione del 1973, gli emendamenti al Codice BCH, il cui testo figura in Allegato alla presente Risoluzione;

2. DECIDE, ai sensi dell'articolo 16(2)(f)(iii) della Convenzione del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 1 gennaio 1998, a meno che entro tale data non meno di un terzo della Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili unite

costituiscono non meno del cinquanta percento del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione obiezioni agli emendamenti;

3. INVITA le Parti a prendere atto che, ai sensi dell'articolo 16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno in vigore il 1 luglio 1998, come previsto al precedente paragrafo 2;

4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformità con l'articolo 16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti al Protocollo del 1978 copie autenticate della presente risoluzione ed il testo degli emendamenti di cui all'Allegato;

5. CHIEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del 1978 copie della risoluzione ed il relativo Allegato.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL CODICE BCH

1. Al Capitolo IV viene aggiunto un nuovo paragrafo 4.18.4, il cui testo è il seguente:

"4.18.4 Allo scopo di evitare temperature elevate, tale cargo non dovrebbe essere trasportato in serbatoi di coperta."

2. Il riferimento incrociato fra i paragrafi 16.6 del Codice IBC e 4.18 del Codice BCH viene sostituito dal seguente:

Riferimento Codice IBC	**Riferimento Codice BCH**
16.6.1	4.18.1
16.6.2	4.18.2
16.6.3	4.18.3
16.6.4	4.18.4

97A9469

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.10195-XV-J (1249) datato 3 novembre 1997 i manufatti esplosivi denominati:

Rendino;

Rendino colore, versione con miscela di colore rosso;

Rendino colore, versione con miscela di colore verde,

che la società Nanna Fireworks S.r.l. intende fabbricare nello stabilimento in Pontedera (Pistoia) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15958-XV-J (1386) datato 3 novembre 1997 i manufatti denominati:

Eutopille 1 Epwh 40 a;

Eutopille 1 Epwh 70 a;

Eutopille 1 Epwh 100 a;

Eutopille 1 Epwh 110 a,

che la società Fiatavio S.p.a. intende importare dalla società Dassault Aviation - Francia sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero O.N.U. 0323-1.4s.

97A9470

Riconoscimento e classificazione di alcune micce detonanti

Con decreto ministeriale n. 559/C.19647-XVJ (1301) del 17 ottobre 1997 la miccia detonante denominata «Sipemid 6», che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconoscuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella seconda categoria, gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19646-XVJ (1302) del 17 ottobre 1997 la miccia detonante denominata «Sipemid 9», che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconoscuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella seconda categoria, gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065 1.1D.

97A9471

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.10760-XVJ (1272) del 28 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Art. 91209-3 Sala F. Star Shot 750 Crakling», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Sundries & Flowers (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10771-XVJ (1283) del 15 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Art. 91209-3 Sala F. Star Shot 750 Multicolore», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla società Sundries & Flowers (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11860-XVJ (1312) del 14 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Falco 5», che la ditta Fucito Raffaele intende produrre nella propria fabbrica sita in Napoli, località Discesa Schiavone, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A9472

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Don Giuseppe Zilli per la famiglia e le comunicazioni sociali», in Milano

Con decreto ministeriale del 12 novembre 1997 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «Don Giuseppe Zilli per la famiglia e le comunicazioni sociali», deliberate dall'assemblea dei soci nella seduta del 28 novembre 1996.

97A9473

Erezione in ente morale della «Fondazione per le opere di carità Rosalia Gentile», in Palermo

Con decreto ministeriale 12 novembre 1997 la «Fondazione per le opere di carità Rosalia Gentile», con sede in Palermo, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto.

97A9474

Erezione in ente morale della «Fondazione Giovanni Amato» in Catania

Con decreto ministeriale del 12 novembre 1997 la «Fondazione Giovanni Amato», con sede in Catania, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto.

97A9475

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (A.N.E.D.), in Milano

Con decreto ministeriale 9 luglio 1997 sono state approvate le modifiche allo statuto sociale dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (A.N.E.D.), con sede in Milano, deliberate dal congresso nazionale in data 12 marzo 1995.

Le modiche riguardano: l'obbligatoria convocazione del congresso nazionale, del consiglio nazionale e del comitato di presidenza almeno, rispettivamente, ogni quattro anni, una volta e due volte all'anno; la durata di quattro anni del mandato di alcuni organi: congresso nazionale, comitato di presidenza, collegi nazionali dei probiviri e dei sindaci; l'elevazione da due a tre del numero dei vice-presidenti; la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento dell'associazione, ad altra avente i medesimi scopi o, in subordine, ad un'opera di assistenza per l'infanzia.

97A9476

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni allo statuto del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani, in Roma

Con decreto ministeriale 25 giugno 1997 sono state autorizzate le modifiche degli articoli 2-*bis*, 3, 31, 8 e 18 dello statuto del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani, con sede in Roma.

97A9479

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 421/97 del 10 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società con sede in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale n. 03151540584:

specialità: NEUGEN, 30 compresse efferv. 30 mg, A.I.C. n. 028592018,

e ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00795170158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 422/97 del 10 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Knoll farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00868480153:

specialità: ULCOFALK «800», 30 compresse 800 mg, A.I.C. n. 025796044,

e ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00795170158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 429/97 del 10 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società con sede in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale n. 07696270581:

specialità: TIAZEN, 50 compresse 60 mg, A.I.C. n. 028615019,

e ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00795170158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 435/97 del 21 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Gricar Chemical S.r.l., con sede in via S. Giuseppe 18/20, Brugherio (Milano), codice fiscale 01854220157:

specialità: OL BI, 30 compresse masticabili, A.I.C. n. 018081024,

e ora trasferita alla società: F.C.F. S.r.l., con sede in viale Corsica, 92, Firenze, codice fiscale 04518190485.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 441/97 del 21 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Whitehall Italia S.p.a., con sede in via Puccini, 3, Milano, codice fiscale 00735010159:

specialità: PEPTOPANCREASI, soluzione orale flacone 70 g, A.I.C. n. 000097016, soluzione orale flacone 140 g, A.I.C. n. 000097028,

è ora trasferita alla società: Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede in via Cavour, 70, Mede (Pavia), codice fiscale 01108720598.

Produzione, controllo e confezionamento: Officina farmaceutica laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l. sita in via Cavour, 70, Mede (Pavia).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 448/97 del 21 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto farmacobiologico Ripari Gero S.p.a., con sede in via Montarioso, 11, Monteriggioni (Siena), codice fiscale 00050260520:

specialità: PIVANAZOLO, pomata dermatologica 30 g, A.I.C. n. 027536059, lavanda vaginale 5 flac. 150 ml, A.I.C. n. 027536085,

è ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo de' Bacchettoni, 3, Pistoia, codice fiscale 00761810506.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 449/97 del 21 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società con sede in via dei Pestagalli, 7, Milano, codice fiscale 03734080157:

specialità: KETOFEN, 10 supposte 120 mg, A.I.C. n. 025149030, pomata g 30 5%, A.I.C. n. 025149042, pomata g 50 5%, A.I.C. n. 025149055,

è ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale 00795170158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 452/97 del 21 ottobre 1997

La titolarità dell' autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato farmaco a denominazione comune fino ad ora registrato a nome della società Beltapharm S.p.a., con sede in via Stelvio, 66, Cusano Milanino (Milano), codice fiscale 06405710150:

farmaco a denominazione comune: BETAMETASONE DIPROPIONATO, crema 0,05% tubo 30 g, A.I.C. n. 030285011,

è ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale 00795170158, con l'attribuzione del nuovo codice A.I.C. di seguito riportato:

farmaco a denominazione comune BETAMETASONE DIPROPIONATO: A.I.C. n. 033706019 - base 32 (104N13), confezione crema 0,05%, tubo 30 g.

I lotti del farmaco a denominazione comune «Betametasone dipropionato» (030285011) prodotto a nome del vecchio titolare non può più essere dispensato al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 812/97 del 14 ottobre 1997

Specialità medicinale: IODURO DI SODIO I 131, T1, 2, 3, 5, 10, 30, 50 cps Radioiod, A.I.C. n. 026474015.

Titolare A.I.C.: Sorin radiofarmaci S.r.l., via Borgonuovo, 14, 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato; eccipienti: sodio fosfato monoacido 670 mg.

Si autorizza, inoltre, l'aggiunta di soluzione acquosa di sodio tiosolfato 0,2% ncecessaria per evitare una possibile ossidazione dello ioduro.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 817/97 del 16 ottobre 1997

Specialità medicinale: ALBITAL:

25% 1 flac. soluzione 10 ml - n. di A.I.C. 022515112;

25% 1 flac. soluzione 20 ml - n. di A.I.C. 022515124;

25% 1 flac. soluzione 50 ml + set - n. di A.I.C. 022515136;

20% 1 flac. soluzione 10 ml - n. di A.I.C. 022515148;

20% 1 flac. soluzione 20 ml - n. di A.I.C. 022515151;

20% 1 flac. soluzione 50 ml + set - n. di A.I.C. 022515163;

20% 1 flac. soluzione 100 ml + set - n. di A.I.C. 022515175;

5% 1 flac. soluz. 50 ml + set - n. di A.I.C. 022515187;

5% 1 flac. soluz. 100 ml + set - n. di A.I.C. 022515199;

5% 1 flac. soluz. 250 ml + set - n. di A.I.C. 022515201.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., via Fiorentina, 1 - 53100 Siena.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica della produzione del medicinale. Produzione presso terzi.

Si autorizza il processo produttivo della specialità medicinale ALBITAL SCLAVO, fabbricato secondo il processo produttivo della specialità medicinale UMAN ALBUMIN della ditta Farma Biagini. Tale produzione sarà effettuata presso l'Officina farmaceutica Farma Biagini.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 821/97 del 16 ottobre 1997

Specialità medicinale: AMBROMUCIL.

Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., via Lungo L'Ema, 7, località Ponte a Ema - 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Variazione di A.I.C. - modifica eccipienti.

Principio attivo: invariato.

Eccipienti: saccarosio g 35, sorbitolo 70% eliminato, glicole propilenico eliminato, glicerolo g 15, aroma lampone ml 0,30, aroma fresh flavour eliminato, metile p-idrossibenzoato g 0,135, propile p-idrossibenzoato g 0,015, acqua depurata q.b. a ml 100.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 841/97 del 14 novembre 1997

Specialità medicinale: FLOGINAX, 30 cpr 500 mg.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi 5, 27010 Valli Salimbene.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale FLOGINAX 30 cpr 500 mg., contraddistinti dal numero di A.I.C. 023437054 prodotti anteriormente al 17 maggio 1997, data di pubblicazione nella G.U.R.I del decreto n. 180/1997 del 2 aprile 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 14 novembre 1997.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A9429 - 97A9480

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 478/97 del 14 novembre 1997

Specialità medicinale: «FRAMECEF» nella forma e confezioni: 1 flacone 1000 mg + 1 fiala solvente da 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: Società Framen r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Guidubaldo del Monte n. 61, codice fiscale 08156550587.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla Società I.P.A. International Pharmaceuticals Associated S.r.l. nello stabilimento sito in Roma, via del Casale Cavallari, 53.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993;

1 flacone 1000 mg + 1 fiala solvente da 2,5 ml;

n. A.I.C. 032924019 (in base 10) 0ZDSCM (in base 32).

Classe: «A con nota 55» - Prezzo: L. 24.300 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: il flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: Cefonicid bisodico g 1,081 (pari a g 1 di cefonicid).

La fiala solvente contiene:

Lidocaina cloridrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi particolarmente resistenti o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili al cefonicid resistenti ai più comuni antibiotici.

Framecef è pertanto indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e degli strati sottostanti, infezioni delle ossa e delle articolazioni.

In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A9428

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 novembre 1997

Dollaro USA	1707,12
ECU	1943,04
Marco tedesco	980,26
Franco francese	292,82
Lira sterlina	2877,86
Fiorino olandese	869,78
Franco belga	47,526
Peseta spagnola	11,598
Corona danese	257,50
Lira irlandese	2551,46
Dracma greca	6,254
Escudo portoghese	9,592
Dollaro canadese	1200,93
Yen giapponese	13,471
Franco svizzero	1212,44
Scellino austriaco	139,28
Corona norvegese	240,91
Corona svedese	224,44
Marco finlandese	324,58
Dollaro australiano	1175,86

97A9589

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Lepido Rocco» in Motta di Livenza

Con decreto ministeriale 3 novembre 1997 è stato approvato lo statuto dell'associazione «Lepido Rocco», con sede in Motta di Livenza (Treviso), nel testo modificato e definitivo di cui alla deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'ente del 4 novembre 1996.

97A9478

Modificazioni allo statuto della fondazione Centro addestramento perfezionamento addetti al commercio (CAPAC), in Milano.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1997 è stata approvata la modifica statutaria relativa all'art. 4 dello statuto del Centro di addestramento perfezionamento addetti al commercio (CAPAC), con sede in Milano, nel testo modificato e definitivo di cui alla deliberazione del consiglio generale dell'ente del 18 febbraio 1997.

97A9500

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23597 del 29 ottobre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Palmera, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Bari.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Palmera, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Bari, per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1997 con decorrenza 7 luglio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23598 del 29 ottobre 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 1998, della ditta S.p.a. Imeg, con sede in Massarosa (Lucca) e unità di Massarosa località S. Rocchino (Lucca).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imeg, con sede in Massarosa (Lucca) e unità di Massarosa località S. Rocchino (Lucca), per il periodo dal 1° giugno 1997 al 30 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 1° giugno 1997;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 2 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.S.M., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 2 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1997 con decorrenza 2 luglio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23599 del 29 ottobre 1997:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Nuova Valserchio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 15 novembre 1996 con effetto dal 1° agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Valserchio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 31 luglio 1996, n. 6662.

Contributo addizionale - no.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998, della ditta S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Taranto.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Taranto, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1997 con decorrenza 1° aprile 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 luglio 1997 al 20 luglio 1998, della ditta S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di area di Brindisi.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di area di Brindisi, per il periodo dal 21 luglio 1997 al 20 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1997 con decorrenza 21 luglio 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997, della ditta S.p.a. Co.Ind, con sede in Manoppello (Pescara) e unità di Rapolano Terme (Siena).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ind, con sede in Manoppello (Pescara) e unità di Rapolano Terme (Siena), per il periodo dal 31 dicembre 1996 al 10 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 7 gennaio 1997 con decorrenza 11 novembre 1996.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 aprile 1997 al 6 aprile 1998, della ditta S.p.a. Incea, con sede in Napoli e unità di Altavilla Irpina (Avellino).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Incea, con sede in Napoli e unità di Altavilla Irpina (Avellino), per il periodo dal 7 aprile 1997 al 6 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1997 con decorrenza 7 aprile 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23600 del 29 ottobre 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 15 aprile 1997 al 14 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia), unità di Bari, Corato (Bari), Napoli, Rezzato (Brescia), Roma e Trento.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, già disposta con decreto ministeriale del 30 settembre 1996 con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia), unità di Bari, Corato (Bari), Napoli, Rezzato (Brescia), Roma e Trento, per il periodo dal 15 aprile 1997 al 14 ottobre 1997.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto del 19 febbraio 1996.

Contributo addizionale - no.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23601, del 29 ottobre 1997, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 30 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società elettronica per l'automazione S.E.P.A. - gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 29 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 1° luglio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23602 del 29 ottobre 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Dalmine - gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Arcore (Milano), Brescia - Roncadelle (Brescia) Costa Volpino (Bergamo) e Dalmine - Sabbio Bergamasco (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Arcore (Milano), Brescia - Roncadelle (Brescia), Costa Volpino (Bergamo) e Dalmine - Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 27 febbraio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 27 febbraio 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 luglio 1997 n. 23149/1.

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 27 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Arcore (Milano), Brescia - Roncadelle (Brescia), Costa Volpino (Bergamo) e Dalmine - Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 luglio 1997 n. 23149/2.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23603 del 29 ottobre 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.r.l. Ilva Pali Dalmine - gruppo Ilva Laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva Pali Dalmine - gruppo Ilva Laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 settembre 1997 n. 23410/2.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'I.N.P.S. verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23604, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Parma Antonio & Figli, con sede in Saronno, unità di Roma, Saronno (Varese) e Solaro, per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 4 maggio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23605, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 27 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti) e unità di Borgorose (Rieti), per il periodo dal 27 settembre 1996 al 12 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 27 settembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 luglio 1997 n. 23157/6.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23606, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 2 ottobre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 ottobre 1997 con effetto dal 18 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.L.C.E. - Impresa lavori costruzioni edilizie - gruppo Impregilo, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 18 maggio 1997 al 17 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1997 con decorrenza 18 maggio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23607 del 29 ottobre 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1997, della ditta S.p.a. Valim in liquidazione già C.M.F. Sud in liquidazione, con sede in Roma già Collesalvetti frazione Guasticce (Livorno).

Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valim in liquidazione già C.M.F. Sud in liquidazione con sede in Roma già Collesalvetti frazione Guasticce (Livorno) e unità di Pignataro Maggiore (Caserta) per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 25 settembre 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Valim in liquidazione già C.M.F. Sud in liquidazione, con sede in Roma già Collesalvetti frazione Guasticce (Livorno) e unità di Pignataro Maggiore (Caserta) per il periodo dal 25 marzo 1996 al 24 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 25 marzo 1996;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. SPAI Produzioni Agroalimentari Italiane, sede in Potenza e unità di Gaudiano di Lavello (Potenza).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SPAI Produzioni Agroalimentari Italiane con sede in Potenza e unità di Gaudiano di Lavello (Potenza), per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 aprile 1997 n. 22679/2.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 marzo 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 20 maggio 1996, in favore dei lavoratori interressati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Swisel Italiana con sede in Sovicille (Siena) e unità di Sovicille (Siena) per il periodo dal 20 maggio 1997 al 19 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1997 con decorrenza 20 maggio 1997;

5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto minsiteriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.A. S.I.V. Società Italiana Vetro con sede in San Salvo (Chieti) e unità di San Salvo (Chieti) per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1997 con decorrenza 4 maggio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23608 del 29 ottobre 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 maggio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997 con effetto dal 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italfarmaco con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano), Milano e Sesto San Giovanni (Milano) per il periodo dal 30 marzo 1997 al 29 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1997 con decorrenza 30 marzo 1997, limitatamente ai lavoratori già dipendenti dalla Italfarmaco S.p.a.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23609 del 29 ottobre 1997:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica con sede in Siracusa e unità di Catania, per un massimo di diciannove dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1996 al 28 febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogara dal 1° marzo 1997 al 1° agosto 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 24 luglio 1997, come da protocollo dello stesso.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 23610 del 29 ottobre 1997:

1) ai sensi dell'articolo 4, comma 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'articolo 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997, con effetto dal 26 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Beniconf con sede in Castrovillari (Cosenza) e unità di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di undici dipendenti, per il periodo dal 26 aprile 1997 al 25 ottobre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 28 maggio 1997, come da protocollo dello stesso.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 1° maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Itel con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Siracusa, per un massimo di sessantadue dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 31 ottobre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 16 maggio 1997, come da protocollo dello stesso.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 30 maggio 1997, con effetto dal 2 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. I.A.S. Industria Autoveicoli Speciali con sede in Città Giardino, frazione Melilli (Siracusa) e unità di Città Giardino, frazione Melilli (Siracusa), per un massimo di tredici dipendenti, per il periodo dal 2 maggio 1997 al 1° novembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 24 giugno 1997, come da protocollo dello stesso.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 23611 del 29 ottobre 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Ilva Pali Dalmine Gruppo Ilva Laminati Piani con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli).

Parere Comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva Pali Dalmine Gruppo Ilva Laminati Piani con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli) per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995, n. 17905/33.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva Pali Dalmine Gruppo Ilva Laminati Piani con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli) per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995, n. 17905/33.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge 223/91 relativamente alle unità produttive per le quali l'I.N.P.S. verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23612 del 29 ottobre 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 28 gennaio 1997 al 27 luglio 1997, della ditta S.r.l. De Salvo & Company con sede in Ugento (Lecce) e unità di Ugento (Lecce).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. De Salvo & Company con sede in Ugento (Lecce) e unità di Ugento (Lecce) per il periodo dal 28 gennaio 1997 al 27 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1997 con decorrenza 28 gennaio 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n, 23613 del 29 ottobre 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 24 marzo 1997 al 23 settembre 1997, della ditta S.r.l. IMAC sede in Cervaro (Frosinone) e unità di Cervaro (Frosinone).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. IMAC con sede in Cervaro (Frosinone) e unità di Cervaro (Frosinone) per il periodo dal 24 marzo 1997 al 23 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1997 con decorrenza 24 marzo 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23614 del 29 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro Produzione Mangimi con sede in Fossano (Cuneo) e unità di Fossano (Cuneo), per un massimo di ventuno dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 luglio 1997 al 28 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 gennaio 1998 al 27 giugno 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23615 del 29 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro Produzione Mangimi con sede in Fossano (Cuneo) e unità di Fossano (Cuneo), per un massimo di ventuno dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1997 al 28 luglio 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine

ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23616 del 29 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sc. a .r.l. Coop. A.L.V.A. con sede in Fossano (Cuneo) e unità di Fossano, Pianfei, Dogliani (Cuneo), per un massimo di centosessantaquattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 luglio 1997 all'8 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 gennaio 1998 all'8 luglio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23617 del 29 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.E.I. Impresa Costruzioni Edili Industriali con sede in Bari e unità di Bari, per un massimo di trenta dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23618 del 29 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. Servizi tecnologici avanzati - Gruppo Fochi con sede in Bologna e unità di Calderara di Reno (Bologna), per un massimo di otto dipendenti e Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di quattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 gennaio 1998 al 24 luglio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23619 del 29 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IEMSA con sede in Roma e unità c/o Enichem di Brindisi, per un massimo di trentasette dipendenti, di Cerano (Brindisi), per un massimo di sessantatre dipendenti, di Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di trentasette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 agosto 1997 al 3 febbraio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 febbraio 1998 al 3 agosto 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23620 del 29 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Securvetro con sede in Castenaso (Bologna) e unità di Castenaso (Bologna), per un massimo di sedici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1997 al 2 dicembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23621 del 29 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Servizio Segnalazioni Stradali, sede in Roma già Borgorose (Rieti), unità di Borgorose (Rieti), per un massimo di cinquantatre dipendenti; Roma, per un massimo di novantatre dipendenti; sezione di Bari, per un massimo di dodici dipendenti; sezione di Bologna, per un massimo di un dipendente; sezione di Cagliari, per un massimo di sei dipendenti; sezione di Firenze, per un massimo di cinque dipendenti; sezione di Napoli, per un massimo di sei dipendenti; sezione di Padova, per un massimo di quattro dipendenti; sezione di Sassari, per un massimo di nove dipendenti; sezione di Taranto, per un massimo di sette dipendenti; sezione di Torino, per un massimo di quattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 maggio 1997 all'11 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 novembre 1997 all'11 maggio 1998.

L'I.N.P.S. è stato autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determianta da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23622 del 29 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Nobo, sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unità di S. Giovanni Teatino (Chieti), per un massimo di venti dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 aprile 1997 al 6 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determianta da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23623 del 29 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. F.B.M. Hudson Italiana - Gruppo Fochi, sede in Milano e unità di Calderara di Reno (Bologna), per un massimo di sedici dipendenti; Terno d'Isola (Bergamo), per un massimo di ventiquattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 maggio 1997 al 25 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 26 novembre 1997 al 25 maggio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determianta da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23624 del 29 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Mixer, sede in Brescia e unità di Brescia, per un massimo di trentasei dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 maggio 1997 al 21 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 novembre 1997 al 21 maggio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determianta da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23625 del 29 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Mantel, sede in Leno (Brescia) e unità di Leno (Brescia), per un massimo di trentaquattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determianta da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23626 del 29 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Impresa Mari costruzioni edilizie, sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di sedici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 1997 al 24 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determianta da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23627 del 29 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Valteco, sede in Milano e unità di Bormio (Sondrio), per un massimo di ventidue dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 giugno 1997 al 29 dicembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 30 dicembre 1997 al 29 giugno 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determianta da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23628 del 29 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Mandan, sede in Azzano Mella (Brescia) e unità di Azzano Mella (Brescia), per un massimo di trenta dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 marzo 1997 al 18 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 settembre 1997 al 18 marzo 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determianta da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23629 del 29 ottobre 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere dal 29 dicembre 1995, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. S.G.S. Thomson microeletctronics, con sede in Agrate Brianza (Milano) e unità di Catania, per il periodo dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996.

Il trattamento di cui ai precedenti è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori

già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale n. 23630 del 29 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.B.M. Hudson italiana - gruppo Fochi, con sede in Milano e unità di Terno d'Isola (Bergamo), per un massimo di duecento dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1997 al 25 maggio 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23631 del 29 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipa, con sede in Sommacampagna (Verona), unità di Albano S. Alessandro (Bologna), per un massimo di tredici dipendenti; Arcole (Verona), per un massimo di quattordici dipendenti; Casalnuovo di Napoli (Napoli), per un massimo di cinque dipendenti; Rimini, per un massimo di un dipendente; Roma, per un massimo di sei dipendenti; Sommacampagna (Verona), per un massimo di settantuno dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1997 al 5 settembre 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23644 del 29 ottobre 1997, è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997, della ditta S.p.a. Asca - Agenzia stampa quotidiana nazionale, con sede in Roma, unità di Milano, Napoli e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asca - Agenzia stampa quotidiana nazionale, con sede in Roma, unità di Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 giugno 1997, n. 23001.

Con decreto ministeriale n. 23645 del 29 ottobre 1997, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Asca - Agenzia stampa quotidiana nazionale, con sede in Roma, unità di Milano, Napoli e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asca - Agenzia stampa quotidiana nazionale, con sede in Roma, unità di Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 22586.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

Con decreto ministeriale n. 23646 del 29 ottobre 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 1° agosto 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa romana, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 2 marzo 1997 al 1° settembre 1997.

Art. 35, comma 3.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I. sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23647 del 29 ottobre 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 12 giugno 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.R.A.E. - Promozione attività editoriale, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 18 giugno 1997 al 17 dicembre 1997.

Con decreto ministeriale n. 23648 del 29 ottobre 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 7 maggio 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teleprint, con sede in Roma, unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I. sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23649 del 29 ottobre 1997, è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 luglio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.r.l. Telestampa centro Italia, con sede in Oricola (Aquila) e unità di Oricola (Aquila).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa centro Italia, con sede in Oricola (Aquila) e unità di Oricola (Aquila), per il periodo dal 15 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

97A9477

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Finanziamento per il progetto di completamento degli interventi urgenti sui sistemi depurativi dei comuni di Vasto e S. Salvo nell'ambito del programma ENVIREG.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1997 è determinato il finanziamento per il progetto di completamento degli interventi urgenti sui sistemi depurativi dei comuni di Vasto e S. Salvo in L. 6.250.000.000, che graverà sui fondi comunitari relativi al programma ENVIREG.

97A9468

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 216/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 1997).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 7, prima colonna, all'art. 5, comma 1, nella parte in cui è sostituito l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 751, e dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, al primo rigo, dove è scritto: «2. Nelle intese *in* cui al comma 1 sono, altresì, fissati i criteri ...», leggasi: «Nelle intese *di* cui al comma 1 sono, altresì, fissati i criteri ...»;

a pag. 9, seconda colonna, all'art. 16, comma 1, nella parte in cui è sostituito l'art. 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, al terzo rigo, dove è scritto: «... per il personale appartenente ai ruoli locali, *corrisposto* da quattro rappresentanti ...», leggasi: «... per il personale appartenente ai ruoli locali, *composto* da quattro rappresentanti ...»;

infine, a pag. 11, seconda colonna, all'art. 27, comma 1, nella parte in cui è inserito l'art. 48-*bis,* comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, al secondo rigo, dove è scritto: «... ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.», leggasi: «... ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative *in campo provinciale*».

97A9482

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 8 settembre 1997 concernente: «Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Parrina"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 26 settembre 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 6, prima colonna, art. 1, settimo rigo, dove è scritto: «... le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia *1974*:», leggasi: «... le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia *1997*:».

97A9481

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 7 6 0 9 7 *

L. 1.500